

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

414^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI Pag. 22209

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 22209

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 22209

Seguito della discussione:

« Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa del senatore Fortunati e di altri senatori; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696). Approvazione del disegno di legge n. 696:

ARNAUDI 22254
BERTOLA 22256
CREPELLANI 22244

DONATI Pag. 22214, 22225, 22226

GIARDINA, *relatore* 22210 e *passim*

GRANATA 22215 e *passim*

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . 22211
e *passim*

MONALDI 22216 e *passim*

NENCIONI 22245

PERNA 22215, 22253

PESENTI 22211

ROMAGNOLI CARETONI Tullia . 22217 e *passim*

ROMANO 22210 e *passim*

RUSSO 22217

SCHIAVETTI 22252

TRIMARCHI 22211 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 22257

Annunzio di interrogazioni 22258

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Martinelli per giorni 9.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di disegno di legge trasmissso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

Deputato **MANCINI Antonio.** — « Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » (1634).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

VIGLIANESI ed altri. — « Abrogazione delle norme che stabiliscono la ritenuta sulle

pensioni nel caso in cui i titolari prestino attività lavorativa » (1587), previo parere della 2ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati » (282), d'iniziativa del senatore Fortunati e di altri senatori; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria » (696). Approvazione del disegno di legge n. 696

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati », di iniziativa del senatore Fortunati e di altri senatori; « Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria ».

Ricordo al Senato che nella seduta di ieri è stato iniziato l'esame dell'articolo 5. È stato respinto un emendamento presentato a tale articolo dai senatori Granata, Romano ed altri e sono stati illustrati alcuni altri emendamenti. I senatori Pesenti, Granata, Maris, Scarpino, Fortunati e Romano hanno poi presentato un emendamento nel corso della seduta e la Commissione ha chiesto la sospensione della discussione per poterlo esaminare. Ricordo che tale emendamento tende a sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso di un titolo di laurea conseguito almeno cinque anni prima della data del bando di concorso ».

PESENTI, GRANATA, MARIS, SCARPINO, FORTUNATI, ROMANO .

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, l'emendamento è già stato svolto nella seduta di ieri.

R O M A N O . Sì, ma noi saremmo disposti a ritirare il nostro emendamento, ove la Commissione acceda ad alcune nostre richieste, che mi pare siano già adombrate nella formulazione di altri emendamenti presentati all'articolo 5. Quindi la pregherei di darmi la parola affinché la Commissione possa valutare le nostre proposte.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ha facoltà di parlare.

R O M A N O . Noi potremmo anche accedere alla richiesta che ci è stata fatta di non insistere sull'emendamento al primo comma dell'articolo 5. Tuttavia, vorremmo conseguire anzitutto il fine che si dia una più esatta specificazione della portata della norma di cui alla lettera g) dell'articolo 5 là dove si dice che « possono essere ammessi a coprire il posto di professore aggregato coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice, segnalati servizi alla cultura ». Noi vorremmo sostituire a questa una norma che è affine a quella formulata nell'emendamento dei senatori Donati e Giardina, cioè vorremmo sostituire alle parole « segnalati servizi alla cultura » le altre « segnalati contributi scientifici ».

Vorremmo anche, però, che il giudizio della Commissione esaminatrice circa l'ammissione o l'esclusione venga motivato per evitare sopraffazioni o abusi, e inoltre che di tale motivazione si dia ragione anche nella relazione che la Commissione esaminatrice medesima deve fare in sede di definizione del concorso.

Noi potremmo, pertanto, ritirare il nostro emendamento, se la Commissione fosse d'accordo circa l'estensione del diritto di partecipare al concorso a tutti coloro che abbiano sufficienti titoli scientifici per la partecipazione al concorso stesso, purchè il giudizio della Commissione esaminatrice venga

motivato e di tale motivazione si dia ragione nella relazione. Ci permettiamo di insistere sul criterio in base al quale i titoli da valutarsi ai fini del concorso debbono riferirsi esclusivamente alla produzione scientifica del candidato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. Ritengo che, qualora un candidato venga ammesso, in virtù della norma contenuta nella lettera g), la Commissione motivi tale ammissione; nel caso di esclusione non occorre procedere a motivazione alcuna. Occorre infatti tener presente che il numero degli esclusi potrebbe essere assai rilevante e quindi, accettando il criterio proposto dal senatore Romano, si verrebbe a mettere la Commissione esaminatrice in difficoltà soprattutto in relazione al tempo a sua disposizione. In tal caso si provocherebbe un prolungamento dei lavori della Commissione ed anche, ovviamente, un'ondata di ricorsi al Consiglio di Stato che paralizzerebbe i lavori predetti e i risultati del concorso.

Sostanzialmente aderisco al pensiero dei proponenti e mi dichiaro favorevole a che venga sancita la necessità della motivazione soltanto per i candidati ammessi al concorso. Aggiungo che, poichè le Commissioni giudicatrici vengono elette democraticamente dal corpo accademico, bisogna avere piena fiducia in esse.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Sulla base di queste dichiarazioni noi ritiriamo il nostro emendamento, riservandoci di discutere la questione quando esamineremo la lettera g) dell'articolo 5.

P E S E N T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Desidero rilevare che l'esclusione non sarà evidentemente motivata per ogni singolo candidato, però si dirà: la Commissione ritiene che tra coloro che non hanno titoli di studio soltanto alcuni possono partecipare al concorso, gli altri non sono ammessi perchè non hanno svolto sufficiente attività scientifica. Un giudizio generale, insomma, ci deve essere.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Evidentemente stiamo parlando della lettera g) dell'articolo 5. Ritengo che una sommaria motivazione ci sarà in ogni caso sia in senso negativo che in senso positivo. Certamente non ci sarà la singola motivazione analitica, perchè questo è impossibile per le ragioni giustamente esposte dal senatore Giardina, ma ci sarà una sommaria relazione sia di chi è stato ammesso che di chi non è stato ammesso, in forma più estesa per gli ammessi.

P R E S I D E N T E . Poichè l'emendamento dei senatori Pesenti, Granata ed altri è stato ritirato, invito il senatore Trimarchi a dichiarare se mantiene il suo emendamento, già da lui illustrato nella seduta di ieri, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati, liberi docenti confermati, che abbiano insegnato per almeno otto anni; c) gli assistenti ordinari, liberi docenti confermati, che siano in servizio di ruolo da almeno cinque anni; d) i ricercatori che, in qualsiasi qualità, siano in servizio da almeno cinque anni presso Università o Istituti scientifici statali, liberi o stranieri (e la cui idoneità, agli effetti del concorso, sia riconosciuta dal Consiglio Na-

zionale delle Ricerche, sentito il competente Comitato consultivo). Il possesso dei requisiti richiesti deve riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso ».

T R I M A R C H I . Signor Presidente, se mi consente, ieri sera ho cercato di aggiungere a quanto avevo detto in precedenza soltanto un punto che mi pare possa essere utile, se non per l'accoglimento del mio emendamento, per il miglioramento del testo dell'articolo di cui ci stiamo occupando. Proporrei pertanto che la prima parte del mio emendamento fosse così modificata: « Al concorso per la copertura dei posti di professore aggregato sono ammessi ». Le prime tre righe del mio emendamento dovrebbero essere sostituite da queste parole. Così si eliminano tutte le possibilità di equivoci e si vede bene, in base a quanto dispone questo articolo, che gli esami consistono soltanto nella discussione dei titoli scientifici ed eventualmente nella lezione e nella prova pratica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , *relatore.* Ritengo che il primo comma dell'articolo 5 del testo della Commissione possa rimanere così com'è formulato. Tuttavia, ai fini prospettati dal senatore Trimarchi, potremmo aggiungere al quarto comma, che è la sede opportuna, la precisazione che i titoli valutabili sono esclusivamente i contributi scientifici dei candidati.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* La norma resta più confusa se non si dice con precisione che il concorso è per titoli e per esami. Mi pare che sia necessario dirlo. Altra è la questione che i titoli siano scientifici; ma si deve dire che il concorso è per

titoli e per esami. Mi pare dunque di non poter accogliere l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, mantiene il suo emendamento?

T R I M A R C H I . Mantengo l'emendamento, ma, dopo i chiarimenti dell'onorevole Ministro, non insisto sulla modifica da me proposta. Mi riporto quindi al vecchio testo del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Prima di passare alle votazioni, ritengo opportuno far dare nuovamente lettura dell'articolo 5.

Invito pertanto il senatore Segretario a dare lettura di tale articolo.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Art. 5.

I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: *a)* coloro che siano stati ternati o dichiarati maturi in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; *b)* i professori incaricati; *c)* i liberi docenti; *d)* gli assistenti ordinari; *e)* i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; *f)* i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; *g)* coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati servigi alla cultura nel settore cui il concorso si riferisce. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del

decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato ed eventualmente, a giudizio della Commissione, anche in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora nel termine di cui al secondo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal senatore Trimarchi, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la parte iniziale del primo comma dell'articolo 5 fino alle parole: « sono ammessi » incluse. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ricordo che i senatori Monaldi, Bertola, Bellisario, Baldini, Spigaroli, Giardina, Tullia Romagnoli Carettoni, Donati e Cesare Angelini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nella lettera *a)* del primo comma le parole: « o dichiarati maturi ». Anche questo emendamento è già stato illustrato nella seduta di ieri. Invito per-

tanto la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su tale emendamento.

G I A R D I N A, *relatore*. La Commissione è favorevole a questo emendamento per i motivi illustrati ieri da molti colleghi.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Monaldi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la lettera *a*) nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *b*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la lettera *c*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

I senatori Donati, Giardina, Russo, Genco, Bettoni e Piasenti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la lettera *d*) con la seguente: « *d*) gli assistenti ordinari e straordinari ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

G I A R D I N A, *relatore*. La Commissione è favorevole.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Donati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il senatore Trimarchi ha presentato, in via subordinata, un emendamento al primo

comma tendente a sopprimere la lettera *e*) e a sostituire le parole: « per almeno tre anni » con le altre: « per almeno cinque anni ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

G I A R D I N A, *relatore*. La Commissione è del parere che rimanga il testo proposto dalla Commissione stessa.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento subordinato proposto dal senatore Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la lettera *e*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *f*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

I senatori Donati, Giardina, Russo, Genco, Bettoni e Piasenti hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nella lettera *g*) le parole: « segnalati servigi alla cultura » con le altre: « segnalati contributi scientifici ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

G I A R D I N A, *relatore*. La Commissione è favorevole a questo emendamento, che è stato formulato tenendo conto di quello che è stato detto in Aula da tanti settori.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

R O M A N O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R O M A N O . Noi siamo d'accordo con questo emendamento presentato dai senatori Donati, Giardina ed altri, però l'emendamento che abbiamo presentato noi alla lettera g) di questo articolo aggiunge un altro elemento, e precisamente quello della motivazione del giudizio da parte della Commissione esaminatrice. Vorremmo pertanto pregare il Presidente di dare lettura anche del nostro emendamento, affinché la Commissione possa esprimere la sua valutazione anche in ordine a tale emendamento, che tratta la questione in modo più ampio.

P R E S I D E N T E . Procediamo prima alla votazione dell'emendamento presentato dai senatori Donati, Giardina ed altri. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la lettera g) dell'articolo 5, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

I senatori Romano, Granata ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine della lettera g) dell'articolo 5 le seguenti parole: « Il giudizio di ammissione deve essere motivato e incluso nella relazione della Commissione esaminatrice ».

Il senatore Romano ha facoltà di illustrarlo.

R O M A N O . Mi sembra che l'illustrazione sia superflua poichè l'ho già fatta precedentemente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. Forse l'emendamento è superfluo, comunque la Commissione non ha nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ritengo che sia migliore la seguente formulazione: « La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione ».

D O N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D O N A T I . Volevo osservare che questa formulazione esclude che vi sia nella relazione traccia delle motivazioni di esclusione, mentre invece si deve parlare delle motivazioni di ammissione o di esclusione.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. All'inizio della discussione di questo articolo abbiamo già esaminato questa questione, che era stata sollevata dal senatore Romano, e abbiamo detto che senza dubbio nella relazione ci sarà una sommaria indicazione degli esclusi per le varie ragioni che vi potranno essere, ma che invece vi dovrà essere una indicazione precisa per gli ammessi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Romano ed altri, nel seguente testo modificato secondo la proposta del Ministro della pubblica istruzione: « La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Genco, Francesco Ferrari, Pignatelli, Lessona, Russo, Bettoni e Indelli hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere al primo comma, in fine, le seguenti parole: « ; ove ricorrano tali requisiti possono partecipare al concorso anche coloro che in atto non rientrano più nelle predette categorie ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su tale emendamento.

G I A R D I N A , *relatore*. La Commissione è favorevole a questo emendamento, il cui significato è chiaro.

G R A N A T A . Veramente a noi il significato non è ancora molto chiaro.

G I A R D I N A , *relatore*. Vorrei aggiungere qualche parola affinché i colleghi siano più informati sul significato dell'emendamento.

G R A N A T A . Il presentatore non ha illustrato questo emendamento.

G I A R D I N A , *relatore*. Posso anche sostituirmi al presentatore dal momento che la Commissione è favorevole all'emendamento.

Al primo comma dell'articolo 5 sono indicate le categorie di coloro che possono essere ammessi al concorso. Ora, al momento del concorso, vi può essere qualcuno che ha fatto parte per il termine minimo prescritto o anche per moltissimi anni di una di tali categorie.

G R A N A T A . Ma c'è la lettera g) che provvede a questo.

G I A R D I N A , *relatore*. Si tratta di una disposizione diversa.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Avendo chiarito il significato della lettera g) in precedenza, questa preoccupazione mi sembra inutile, a meno che, attraverso questo emendamento, il senatore Genco non voglia dare un premio, diciamo così, a coloro che abbiano appartenuto ad una delle categorie elencate nelle lettere dalla a) alla f). Infatti, se tutti coloro i quali hanno i titoli scientifici per partecipare al concorso possono essere ammessi, non si vede perchè dobbiamo stabilire che, anche se sono rientrati in una di quelle categorie 30 anni fa, possono partecipare al concorso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. È pervenuta anche a me la richiesta motivata di questo emendamento e per la verità debbo dire che, se fosse valutato nel senso in cui mi è stato prospettato, potrebbe anche essere accolto.

In parole povere si tratta di questo: tra i professori incaricati ammessi al concorso ci possono essere, per esempio, dei sovrintendenti alle antichità e belle arti provenienti dalla carriera di assistenti o di incaricati; oppure possono esserci degli ispettori scolastici centrali provenienti dalla carriera di preside di scuola media superiore. Ora, siccome si potrebbe interpretare la legge nel senso che costoro avrebbero perduto il diritto di partecipare al concorso, è stato presentato l'emendamento in esame che ha appunto lo scopo di evitare questa interpretazione restrittiva.

Con questa motivazione, che mi sembra plausibile, l'emendamento si può anche accettare.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Signor Presidente, l'onorevole Ministro ha detto poc'anzi che questa non è una questione di grande momento; a noi pare invece che in realtà sia una questione di una certa rilevanza sulla quale desideriamo che il Senato soffermi la sua attenzione, riconducendo la nostra analisi allo spirito che informa questo disegno di legge e che è quello di sollecitare l'ingresso nel mondo universitario di forze nuove, di forze giovani disposte ad apportare il contributo del loro entusiasmo e della loro preparazione alla vita universitaria.

Con l'emendamento proposto noi falsiamo lo scopo sostanziale del disegno di legge in esame. L'onorevole Ministro ci ha detto che l'emendamento, così come è stato formulato, consente a chi una volta era in possesso dei requisiti indicati nelle lettere pre-

cedenti dalla a) alla f) e che poi per varie ragioni ha dovuto dedicarsi ad altra attività la possibilità di reinserirsi nel mondo universitario. Intanto c'è da dire che queste evidentemente sono persone che già hanno raggiunto una certa età, che si sono inserite in una carriera amministrativo-burocratica di altra natura, dove hanno acquisito, si presume, una sufficiente esperienza che può essere ben messa al servizio di altre finalità che non siano quelle dell'insegnamento universitario.

Noi non vediamo la ragione che giustifica un emendamento del genere; perchè, o si tratta di persone che hanno rilevanti requisiti scientifici, e allora, in tal caso, rientrano nel disposto della lettera g), oppure si tratta di persone che hanno soltanto dei titoli puramente burocratici, e allora non si vede perchè debbano essere premiate con l'emendamento proposto dal senatore Genco.

Per queste ragioni siamo decisamente contrari all'emendamento e ci auguriamo che i colleghi senatori vogliano riflettere sulle conseguenze che l'emendamento può portare al testo della legge in esame.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Onorevole Presidente, io ritengo che l'emendamento presentato dal senatore Genco e da altri colleghi abbia il suo significato ed il suo valore pratico, ma che però non possa essere posto in questa sede. Infatti, ponendolo al termine di questo comma, esso farebbe riferimento a tutte le categorie prima elencate, ed è facile vederne certe assurdità.

Potrebbe avvenire, ad esempio, che un individuo sia stato incaricato per un anno, in tempi lontani, il che è possibilissimo, e solo per questo fatto acquisisca il diritto al concorso. I liberi docenti, peggio ancora, potrebbero aver perduto la libera docenza. (*Interruzione della senatrice Tullia Romagnoli Carettoni*). La libera docenza deve essere esercitata per cinque anni per avere la conferma, però può anche accadere che

un professore perda la libera docenza per ragioni diverse; siccome qui non si parla di docenza confermata, potrebbe avvenire che un individuo il quale abbia perduto la libera docenza, possa partecipare al concorso.

Similmente si può dire per quanto concerne gli assistenti: un assistente straordinario che avesse fatto lo straordinariato di un anno o due e poi avesse completamente abbandonato la carriera universitaria avrebbe ugualmente diritto a concorrere ancora per il posto di aggregato.

Se viceversa noi consideriamo i ricercatori, per questi l'emendamento Genco ha il suo valore; accade infatti molto spesso che un ricercatore si sia immesso veramente nel campo della ricerca scientifica, ma a un certo momento, anche per ragioni puramente materiali, abbia dovuto abbandonare la ricerca non avendo potuto trovare la strada per l'ingresso alla carriera universitaria. Per questo sembra logica l'approvazione dell'emendamento Genco.

Viceversa, per coloro che sono contemplati dalla lettera g) vale quanto già ha osservato il senatore Granata. Per questi c'è sempre il tempo per poter concorrere, perchè si tratta di titoli particolari, di posizioni particolari, e per questi quindi non ha valore l'emendamento Genco.

La norma può avere valore per gli assistenti ordinari. Ma in questi casi bisognerebbe stabilire un minimo di tempo durante il quale sono stati assistenti ordinari.

Se l'emendamento Genco lo si riferisce alla lettera f) e a certe determinate situazioni di assistenti ordinari e di ternati, appare del tutto giustificato; ove invece lo si voglia considerare in senso estensivo per tutte le categorie, darebbe luogo veramente a delle disparità, a delle incongruenze per cui non dovrebbe essere accolto nel corpo di questa legge.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I
T U L L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. A me pare che in realtà non si tratti di un emendamento di importanza così fondamentale da arrovellarcisi tanto. I casi infatti sono abbastanza limitati e quelli che io riesco a vedere sono questi: quello di un provveditore agli studi; quello, indicato dal Ministro, di un funzionario delle Belle Arti; potrebbe esserci poi, per le materie scientifiche, quello di qualcuno che fosse entrato in un ufficio studi di un'azienda ed avesse abbandonato il lavoro scientifico. Però mi pare che questo ultimo aspetto, che pure è importante, sia tutelato, come giustamente diceva il senatore Granata, dalla lettera g), sicchè mi pare che non dovrebbe essere una cosa di grandissimo momento.

Certo, se vogliamo allargare, questo è un modo di allargare, ma, tutto sommato, non perderemo delle forze anche se lasciamo cadere questo emendamento.

GIARDINA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINA, *relatore*. Sentiti gli argomenti svolti dal senatore Granata, dal senatore Monaldi e dalla senatrice Romagnoli, la Commissione non insiste per l'emendamento.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Indubbiamente l'approvazione di questo emendamento potrebbe creare degli inconvenienti. Sarebbe meglio che fosse ritirato.

PRESIDENTE. I presentatori mantengono l'emendamento?

RUSO. Non insistiamo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ultima parte del primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti il primo comma nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sul secondo comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Anche sul terzo comma dell'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Monaldi, Bertola, Bellisario, Baldini, Spigaroli, Giardina, Tullia Romagnoli Carettoni, Donati e Cesare Angelini hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel quarto comma dell'articolo 5, le parole: « ed eventualmente, a giudizio della Commissione anche ».

Il senatore Monaldi ha facoltà di svolgerlo.

MONALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento consiste nella soppressione, nel quarto comma dell'articolo 5, delle parole: « ed eventualmente, a giudizio della Commissione anche ». Questa soppressione comporta l'obbligo della lezione per tutti nel corso degli esami.

All'inizio dell'articolo 5, si è detto che i posti di ruolo di professore aggregato sono coperti mediante concorso per titoli ed esami. In che consistono gli esami? Si potrebbe dire che l'esame consiste nella discussione delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato. Questo è certamente un esame, ma è un esame che potrebbe essere fatto anche solo dalla Commissione, tanto è che, nei concorsi per i titolari di cattedra, lo fa esclusivamente la Commissione. Tuttavia noi possiamo certamente valutare il candidato anche dal modo come discute la propria produzione scientifica perchè egli in tal modo può essere interrogato anche sulle basi sulle quali ha posto le proprie ricerche scientifiche, su come ha valutato i risultati delle proprie

indagini e via dicendo. Quindi io non discuto il valore di questo esame almeno come prova integratrice dei titoli. Ma ciò non può essere sufficiente per dire che il concorso si fa anche per esami. Da qui la necessità di rendere obbligatoria la lezione. Si dirà (ed esistono due emendamenti al riguardo) che chi è docente ha già tenuto delle lezioni e quindi ha già dimostrato capacità didattiche. È vero, come docente ha dimostrato capacità didattiche. Quando ci si presenta ad un esame per la libera docenza la lezione ha veramente un significato di valutazione della capacità didattica dell'individuo, di come si esprime, di come ordina le proprie idee, di come svolge un determinato argomento. Questa è la capacità didattica nel vero senso della parola. Ma da una lezione si possono trarre ben altre valutazioni: vastità della cultura dell'individuo, profondità del suo pensiero scientifico, suo senso critico... Da ciò l'utilità della lezione.

Io non escluderei neppure l'obbligatorietà della terza prova, cioè la prova pratica, almeno per quanto riguarda le materie applicative. Tuttavia su questo punto ritengo si possa lasciare così com'è il testo della Commissione il quale dice: « la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica ». Si renda però obbligatoria almeno la lezione, che rappresenta un elemento indispensabile per la valutazione del candidato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Accetto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Monaldi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sul quarto comma è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Trimarchi. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Al quarto comma, sostituire le parole: « riguardanti il gruppo di materie cui si riferisce il concorso » con le altre: « riguardanti la disciplina essenziale del gruppo di materie cui si riferisce il concorso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Mi sembra opportuno che l'esame sia limitato alla disciplina che qualifica il gruppo di materie cui si riferisce il concorso perchè non si può pretendere che il professore aggregato ne sappia di più di quanto si richiede normalmente per il libero docente o anche per il professore di ruolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione è favorevole.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Anche il Governo è favorevole poiché l'emendamento è più preciso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Trimarchi è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Al quarto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Sono in ogni caso dispen-

sati dalla lezione i liberi docenti confermati ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

T R I M A R C H I . Lo considera precluso?

P R E S I D E N T E . Sì, nello spirito con cui il Ministro ha fatto la sua dichiarazione.

T R I M A R C H I . Io ero di diverso avviso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il quarto comma, nel testo emendato.

È approvato.

Da parte dei senatori Granata, Scarpino, Fortunati, Romano, Perna e Pesenti è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Per titoli debbono intendersi solo le pubblicazioni scientifiche ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Granata ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G R A N A T A . Nella seduta di ieri è stato chiaramente precisato che bisogna distinguere i titoli in forza dei quali si ha diritto ad essere ammessi al concorso, così come del resto è stato confermato dalla votazione avvenuta pochi minuti fa, dalla valutazione dei titoli in relazione al giudizio complessivo che la Commissione deve esprimere nei confronti degli aspiranti. Si è altresì chiarito che i soli titoli che possano essere valutati ai fini del giudizio complessivo per evitare di scivolare sul piano di una valutazione burocratica, devono essere i titoli scientifici. Ora, potrebbe anche

essere sufficiente il chiarimento che è emerso qui in conseguenza degli interventi molto autorevoli del relatore e anche dell'onorevole Ministro; però noi riteniamo che, a scanso di equivoci, poichè pare che ci sia un consenso unanime sull'argomento, sia preferibile aggiungere dopo il quarto comma quest'altro da noi proposto che stabilisce che per titoli ai fini non dell'ammissione al concorso ma della valutazione complessiva dell'aspirante (poichè si partecipa per titoli ed esami), debbano intendersi soltanto le pubblicazioni scientifiche.

Ho sentito da parte di qualche collega la obiezione che il termine « pubblicazione » potrebbe essere troppo restrittivo e che forse sarebbe preferibile parlare di « produzione ». Potremmo anche accedere a codesto suggerimento se esso fosse ritenuto utile al fine di una più chiara precisazione dello scopo per il quale noi stessi abbiamo presentato l'emendamento.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Onorevole Presidente, ritengo di avere il dovere di prendere la parola su questo emendamento perchè ieri difesi l'elencazione delle condizioni e dei requisiti per effetto dei quali si può essere ammessi al concorso. Poi io stesso divisi i titoli in quelli per l'ammissione e in quelli da valutare. Ora il senatore Granata, forse anche giustamente, da un certo punto di vista, dice che giacchè abbiamo fatto questa divisione dobbiamo indicare quali sono i titoli che devono essere valutati ai fini del concorso ed egli li indica e li limita alle sole pubblicazioni scientifiche. Ora io dico: se accettassimo la dizione proposta dal senatore Granata si escluderebbe dalla valutazione, sempre ai fini del concorso, tanta parte della personalità del candidato.

Senatore Granata, lei è insegnante come me e come tanti altri qui: quando uno studente si presenta agli esami universitari chiediamo che questi abbia la firma di frequenza. Quando un medico si presenta a

concorso per primario di ospedale si chiede se ha fatto l'aiuto, se ha fatto l'assistente.

E ciò perchè dalle attività già svolte emerge tanta parte della personalità dell'individuo. Proprio quando si arriva al professore aggregato che rappresenta il penultimo gradino della carriera universitaria, si escluderebbe dalla valutazione il lavoro svolto che può essere la direzione di un laboratorio, la direzione di un reparto clinico, la collaborazione in settori vari con il proprio direttore. È mai possibile una cosa di questo genere?

La Commissione che deve valutare, nella formulazione del giudizio deve chiarire l'intera personalità di un individuo la quale si esprime in tutto il lavoro fatto, nelle scuole che ha frequentato, dove ha esercitato la professione, quali responsabilità ha avuto, con quali maestri si è trovato. Non è possibile escludere questa parte; e quindi vorrei lasciare alla saggezza delle Commissioni, Commissioni di uomini sempre altamente qualificati di distinguere il valore intrinseco dei titoli dal valore puramente formale di quelli indispensabili all'ammissione.

Per le menzionate considerazioni vorrei pregare vivamente l'onorevole Granata di ritirare il suo emendamento: ove ciò non fosse sarei costretto a votare contro.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Vorrei chiarire solamente che, essendo il concorso per titoli o per esami, noi intendiamo che la valutazione dei titoli riguardi esclusivamente la produzione scientifica del candidato. Infatti, tutte le altre valutazioni che riguardano la personalità del candidato saranno date in sede di esame e, quindi, in quella sede la Commissione potrà considerare la capacità del medesimo a ricoprire una certa cattedra; e la prova di esame sarà tanto più convincente quanto maggiore sarà stata l'esperienza del candidato. Pertanto, dato che il giudizio della Commissione si baserà sulla produzione scientifica congiunta alla pratica acquisita, noi per titoli intendiamo solo le pubblicazioni scientifiche del candidato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. Preliminarmente vorrei dire che, trattandosi di un concorso per titoli o per esami, questo comma, che tratta della valutazione dei titoli, dovrebbe precedere e non seguire il quarto comma.

La Commissione è favorevole all'emendamento, tenuto conto dei chiarimenti dati dal senatore Romano, che in complesso viene ad accogliere il pensiero espresso dal senatore Monaldi (*interruzione del senatore Monaldi*); ritiene però opportuno di modificarlo in questo senso: « I titoli valutabili ai fini del giudizio della Commissione sono costituiti dalla produzione scientifica del candidato ».

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Dichiaro di ritirare l'emendamento nella formulazione precedentemente presentata e di accettare la proposta dell'onorevole relatore per quanto riguarda il nuovo testo dell'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei portare, se è possibile, un chiarimento perchè non mi sento del tutto soddisfatto, pur essendo nella sostanza favorevole alla dizione della Commissione. Mi sembra infatti che tale dizione sia ancora troppo restrittiva. A mio avviso, pertanto, sarebbe opportuno formulare l'emendamento nel modo seguente: « I titoli valutabili debbono essere di carattere scientifico ». In tal modo la dizione è più breve e di significato più ampio. Ritengo sia giusto che i titoli siano di carattere scientifico, ma anche l'attività scientifica rientra in questo campo.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Naturalmente non posso approvare neppure l'emendamento suggerito dal relatore, poichè ha identico significato di quello presentato dal senatore Granata. Vorrei soltanto domandare se un individuo che è stato aiuto o primo aiuto in una clinica per 10 anni ed un altro che è stato semplicemente per un anno assistente straordinario abbiano lo stesso significato ai fini del giudizio della Commissione esaminatrice. Il giudizio della Commissione deve avvalersi di tutti gli elementi che danno impronta alla personalità dell'individuo. Sarebbe la prima volta che un giudizio in sede universitaria così alta resterebbe mutilato della parte inerente all'attività svolta e alla carriera percorsa. Persino quando si assume un volontario si domanda che cosa ha fatto, dove è stato, quali scuole ha frequentato e via dicendo. Personalmente ritengo che la Commissione debba avvalersi di tutti gli elementi che ritiene utili per la formulazione del giudizio. Pertanto l'emendamento in questione, a mio avviso, non dovrebbe essere incluso nel testo del provvedimento.

G R A N A T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A N A T A . Ho un grande rispetto per il senatore Monaldi, ma a me pare che in questo momento egli stia mostrando di fraintendere il senso del provvedimento che stiamo discutendo, ponendo come ha fatto testè, con convinzione e certamente in buona fede, l'accento sulla valutazione di titoli a carattere burocratico, laddove si tratta invece di valutare i titoli scientifici in funzione della scelta di qualificato personale insegnante universitario. Il senatore Monaldi ci chiede se è possibile che noi poniamo sullo stesso piano chi è stato aiuto per 10 anni e un giovane assistente dopo due anni di carriera, ed io gli rispondo che, ai fini di questo provvedimento, è possibile; ed è possibile in quanto la scelta deve selezionare

del personale altamente qualificato, sotto il profilo didattico e scientifico, per l'insegnamento universitario. Non si tratta di assicurare uno sviluppo di carriera burocratica. Non vi è dubbio che chi è stato aiuto per 10 anni deve avere acquisito, se non è uno sciocco, maggiore esperienza didattica e maggiore capacità scientifica di un giovane assistente. Ma codeste sue qualità emergeranno in sede di esame, non possono essere valutate come titoli perchè altrimenti noi facciamo della carriera di professore aggregato una carriera burocratica.

Io le chiedo, senatore Monaldi: chi è stato preside per venti anni ritiene lei che avrebbe maggiore diritto di un giovane il quale ha conseguito la laurea da appena cinque anni? Eppure, con tutto il rispetto per i presidi, non è improbabile che un preside il quale abbia svolto decorosamente quella sua funzione per venti anni sia meno idoneo, dal punto di vista della capacità didattica e scientifica, a livello universitario, di un giovane laureato che però possieda notevoli qualità intellettuali e si sia dedicato a severi lavori di ricerca.

Lei, senatore Monaldi, domanda: ma la personalità dell'aspirante non deve essere valutata? Certamente; ma la dizione del primo comma dell'articolo 5 dice che i posti sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, e la nostra esperienza di docenti ci consente di intendere il preciso significato di questa dizione. Per titoli si intendono quei titoli che vanno valutati, anche se non sotto il profilo di una specifica indicazione di punteggio, come elementi che si aggiungono a quell'altra valutazione che scaturisce dal giudizio di esame; e non ci possono essere commissari i quali, in sede di esame, non tengano conto della personalità del candidato così come essa emerge non solo da quanto egli dice, ma anche da quanto egli ha fatto e per quello che è stato ed è. Io ritengo che ella, senatore Monaldi, nella sua lunga esperienza di docente, possa confermare la validità di questa mia affermazione. Ella avrà giudicato i candidati sottoposti al suo esame non solo per quello che essi dicevano, ma anche per quello che essi erano: questo deve fare un commissario che sappia

il suo mestiere; e nell'essere del candidato rientrano gli anni di servizio prestati, le meditazioni, gli studi, le ricerche, tutto quanto fa parte del complesso della personalità; e pertanto tutto ciò va tenuto presente e valutato nel corso dell'esame. Ma se dobbiamo aggiungere anche i titoli ai fini della valutazione, gli unici titoli accettabili non possono che essere i titoli scientifici non quelli burocratici, altrimenti facciamo scade- re già in partenza la personalità del professore aggregato al livello di un funzionario di qualsiasi amministrazione statale.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Vorrei pregare l'onorevole Monaldi di prestarmi un momento di attenzione. Credo che bisogna distinguere due cose: innanzitutto la valutazione complessiva che la Commissione fa del candidato. In tale valutazione rientrano tutti gli elementi, compresi quelli attinenti alla personalità del candidato. Ma il candidato che prima di essere esaminato deve presentare i suoi titoli, che cosa presenta? Mi sembra che sia giusto stabilire che i titoli da presentare debbono essere di carattere scientifico, cioè la testimonianza dell'attività scientifica del candidato, e non dei semplici certificati.

Questo mi pare sia il significato della disposizione di legge, anche se è giusto che la Commissione, nel dare un giudizio complessivo, valuti anche la personalità del candidato.

Pertanto all'inizio del penultimo comma di questo articolo bisogna inserire la dizione: « I titoli debbono essere di carattere scientifico ».

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento nel testo proposto dal Ministro della pubblica istruzione: « I titoli devono essere di carattere scientifico », con l'avvertenza che esso, se approvato, dovrà essere inserito all'inizio del quarto comma

dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sul quinto comma dell'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Propongo che, per una migliore strutturazione dell'articolo, tale comma, che è così formulato: « Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica », divenga l'ultimo comma dell'articolo stesso. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Sul sesto comma non sono stati presentati emendamenti. Lo metto quindi ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 5 nel testo emendato, di cui do lettura:

« I posti di ruolo di professore aggregato sono coperti in seguito a concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi: a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di professore universitario di ruolo; b) i professori incaricati; c) i liberi docenti; d) gli assistenti ordinari e straordinari; e) i presidi e i professori ordinari di scuola secondaria di secondo grado; f) i ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria statali o liberi, o presso università e istituzioni scientifiche straniere; g) coloro che, indipendentemente dal titolo di studio, abbiano reso, a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 6, segnalati contributi scientifici nel settore cui il concorso si riferisce. La motivazione dell'ammissione deve essere indicata nella relazione della Commissione. L'incarico di insegnamento, il servizio di assistente, di professore secondario e di ricercatore, la libera docenza, debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta della Facoltà o Scuola, da formularsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 4 o dalla data di vacanza del posto.

Qualora sia richiesta da più Facoltà l'apertura di concorso a un posto di professore aggregato attribuito a uno stesso gruppo di materie, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a indire un unico concorso pubblico, purchè il numero dei posti messi a concorso non sia superiore a tre.

I titoli devono essere di carattere scientifico. Gli esami consistono in una discussione sulle pubblicazioni presentate dal candidato e in una lezione su temi scelti dalla Commissione stessa e riguardanti la disciplina essenziale del gruppo di materie cui si riferisce il concorso; la lezione potrà, se necessario, essere integrata da una prova pratica.

Qualora nel termine di cui al terzo comma del presente articolo la Facoltà o Scuola non abbia richiesto l'apertura del concorso, il Ministro, sentito il Senato accademico dell'Università o Istituto interessato, può, con decreto motivato, trasferire il posto ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta, ovvero indire il concorso per la stessa Facoltà cui il posto è assegnato.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri.

I membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle

materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente; uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore; e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati numerosi emendamenti. Per agevolare la discussione, ritengo opportuno che si dia lettura di tutti gli emendamenti predetti. Invito pertanto il senatore Segretario a dare lettura degli emendamenti presentati all'articolo 6.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Al primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Di essi uno è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso ».

DONATI, RUSSO, ROMAGNOLI CARRETONI Tullia, MACAGGI, ARNAUDI, STIRATI, MORABITO, BERTOLA, ANGELINI Cesare, GIARDINA;

Sostituire i commi secondo e terzo con il seguente:

« Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti fra i professori di ruolo e fuori ruolo del-

le Facoltà cui appartengono le materie messe a concorso, due sorteggiati (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle medesime materie e materie affini secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, uno eletto fra i professori aggregati delle Facoltà cui appartengono le materie messe a concorso ».

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
CANZIANI, ARNAUDI, BERMANI,
MACAGGI, BONAFINI, STIRATI;

Sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« Quando la Commissione è composta di cinque membri, la Facoltà o Scuola che ha richiesto l'apertura del concorso designa un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo. Gli altri membri sono eletti dai professori ordinari delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Quando la Commissione è composta di sette membri, ciascuna Facoltà o Scuola che ha richiesto l'apertura del concorso designa un professore ordinario di ruolo o fuori ruolo. I restanti membri vengono eletti in conformità a quanto previsto nel precedente comma ».

TRIMARCHI;

In via subordinata, sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« I membri della Commissione sono scelti, mediante elezione, tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Qualora tra i cinque o i sette professori che hanno conseguito il maggior numero di suffragi non sia compreso alcun professore di ruolo della o delle Facoltà o Scuole interessate, il posto del quinto ovvero i posti del sesto e del settimo sono presi nella Commissione dai professori delle Facoltà interessate che abbiano riportato il maggior numero di voti ».

TRIMARCHI;

Al secondo comma, sostituire le parole:

« I membri » con le altre: « Gli altri membri ».

DONATI, RUSSO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, MACAGGI, ARNAUDI, STIRATI, MORABITO, BERTOLA, ANGELINI Cesare, GIARDINA;

Al secondo comma, dopo le parole: « fuori ruolo » inserire le altre: « ed i professori aggregati ».

SCARPINO, ROMANO, GRANATA, SALATI;

Al secondo comma, dopo le parole: « fuori ruolo », inserire le altre: « e, nel caso previsto dal successivo comma, tra i professori aggregati ».

DONATI, GIARDINA, RUSSO, GENCO, BETTONI, PIASENTI;

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Tre di essi (o quattro nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente; e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

SCARPINO, ROMANO, GRANATA, SALATI;

Al terzo comma, sopprimere le parole:

« uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio Superiore ».

DONATI, RUSSO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, MACAGGI, ARNAUDI, STIRATI, MORABITO, BERTOLA, ANGELINI Cesare, GIARDINA;

Al terzo comma, sostituire le parole: « uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore » con le altre: « uno è de-

signato dalla 1ª Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione tra i professori aggregati o, in mancanza, fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie di cui al comma precedente ».

DONATI, GIARDINA, RUSSO, GENCO,
BETTONI, PIASENTI;

Sopprimere il quarto comma.

DONATI, RUSSO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, MACAGGI, ARNAUDI, STIRATI, MORABITO, BERTOLA, ANGELINI Cesare, GIARDINA;

Dopo il quarto comma, ripristinare il comma sesto del testo governativo, con la sostituzione della parola: « designazione » con l'altra: « scelta » e l'aggiunta, in fine, delle parole: « mediante sorteggio ».

DONATI, RUSSO, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, MACAGGI, ARNAUDI, STIRATI, MORABITO, BERTOLA, ANGELINI Cesare, GIARDINA;

All'ultimo comma, dopo la parola: « incompatibilità » inserire le altre: « e le modalità delle elezioni ».

SCARPINO, ROMANO, GRANATA, SALATI;

All'ultimo comma, dopo le parole: « per quanto riguarda l'incompatibilità » inserire le altre: « e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni ».

DONATI, GIARDINA, RUSSO, GENCO,
BETTONI, PIASENTI;

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nella prima applicazione della legge tutti i membri eletti dalla Commissione giudicatrice saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo della materia o di materie affini ».

ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
MACAGGI, ARNAUDI, CANZIANI,
BERMANI, BONAFINI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Donati ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato insieme ad altri senatori, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 6, il seguente periodo: « Di essi uno è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso ».

D O N A T I . Il concetto che guida questo emendamento è quello di assicurare la presenza di un professore aggregato nella Commissione esaminatrice. Ciò non era previsto dal progetto della Commissione, ma si ritiene che, trattandosi di concorso per aggregati, il rappresentante della categoria debba naturalmente essere presente. Si tratti di 5 o di 7 commissari, uno di essi deve essere un professore aggregato scelto per sorteggio.

C'è naturalmente una difficoltà, la quale deriva dalla non esistenza attuale dei professori aggregati. Conseguentemente, questo emendamento non può che collegarsi con altri.

Praticamente facciamo una modifica che interessa tutto l'articolo nei suoi vari commi e chiediamo che uno degli elementi della Commissione (cinque o sette a seconda che si tratti del concorso per un posto o per tre posti) sia un professore aggregato. Naturalmente si tratta di vedere anche come questo professore aggregato debba essere eletto. E allora diciamo che due membri della Commissione (o tre nel caso di sette membri) sono eletti tra i professori di ruolo della Facoltà cui appartengono le materie messe a concorso, due (o tre nei casi in cui siano sette) sono sorteggiati tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle medesime materie o di materie affini, secondo norme che saranno dettate dal Ministro.

Poi diciamo: nel caso che il professore aggregato manchi, deve essere in sua vece scelto per sorteggio un altro professore di ruolo.

G R A N A T A . Lei sta ora illustrando l'altro emendamento che porta per prima la firma della senatrice Romagnoli Carettoni.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Donati, deve illustrare l'emendamento aggiuntivo di un periodo alla fine del primo comma all'articolo 6.

D O N A T I . Allora, questo emendamento dice semplicemente che, dei membri della Commissione, uno è sorteggiato tra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso, cioè si tende a garantire la presenza dell'aggregato nella Commissione e credo che ciò sia estremamente logico.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Onorevoli colleghi, io vorrei illustrare l'emendamento che porta per prima la mia firma, ma nel contempo illustrerò anche gli altri emendamenti che riguardano la stessa materia e che appaiono, nella copia a stampa che abbiamo, in varie parti, perchè in tal modo è stato necessario procedere per emendare il testo della Commissione.

Vorrei molto rapidamente illustrare quella che è stata la nostra posizione nel dibattito in Commissione e in Aula. Noi abbiamo avanzato delle riserve, sia al primitivo testo presentato dal Governo che al testo concordato in sede di Commissione perchè vi erano, a nostro giudizio, alcune carenze.

Nel testo proposto dalla Commissione mancava la presenza dell'aggregato e questa era una delle ragioni per cui noi non potevamo accettare quel testo. Nel testo della Commissione si prevedeva poi che uno dei commissari sia nominato dal Ministro ed anche questo punto non ci ha trovato consenzienti.

Il testo della Commissione presenta invece un lato che noi troviamo positivo, quello cioè della introduzione del criterio del sorteggio.

L'emendamento che noi abbiamo presentato si ispirava a questi principi: in primo luogo garantire agli aggregati la presenza di un loro rappresentante; in secondo luogo

abolire la nomina da parte dell'Esecutivo. Ci pareva infatti giusto che questa nuova categoria di insegnanti dovesse essere rappresentata nella Commissione e, per quanto riguarda il secondo punto, esso non voleva essere in nessun modo, come ho già detto in quest'Aula, una dimostrazione di sfiducia nei confronti dell'onorevole Ministro, ma pareva a noi che la nomina da parte dell'Esecutivo fosse in qualche modo contraria a quei principi di autonomia universitaria che avevamo deciso di rispettare, e che infatti vengono rispettati anche nelle nuove norme per la riforma universitaria che il Governo ha presentato alla Camera.

Secondo il nostro emendamento, dunque, due membri della Commissione dovevano essere eletti, come avviene normalmente per le Commissioni universitarie...

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Due o tre?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Due o tre, a seconda che la Commissione fosse di cinque o di sei. Due (o tre) membri dovevano essere sorteggiati, cosa cui noi diamo molta importanza perchè pensiamo che quello del sorteggio sia un criterio giusto che bisogna cominciare a mettere in atto. Il quinto o settimo membro doveva essere un rappresentante degli aggregati, e nel nostro emendamento si proponeva che fosse eletto dagli aggregati medesimi.

Nel dibattito che si è poi svolto in Aula e con la presentazione dei vari emendamenti sono venute delle altre proposte. L'onorevole Donati, per esempio, ha presentato un emendamento — che credo ritirerà — con il quale si prevede la nomina dell'aggregato da parte del Ministro su segnalazione del Consiglio superiore. Se questo emendamento venisse posto in votazione, noi saremmo contrari per due ragioni: anzitutto perchè, come ho già detto prima, l'Esecutivo non dovrebbe nominare nessun membro della Commissione; in secondo luogo perchè ci sembra che stabilire che venga nominato proprio l'aggregato mentre i titolari vengono eletti o sorteggiati significherebbe in sostanza introdurre un criterio di inferiorità nei confronti della categoria degli aggregati che in tal modo si giu-

dicherebbe non capace di elettorato passivo (mentre avrebbe l'elettorato attivo perchè voterebbe per l'elezione degli altri membri).

Partendo da questa nostra posizione io ho creduto di poter accettare, a nome del mio Gruppo, un successivo emendamento che porta per prima la firma del senatore Donati poichè in esso la rappresentanza degli aggregati c'è, sparisce la nomina ministeriale e vi è solo questo mutamento rispetto alla posizione da noi illustrata: il professore aggregato invece di venire eletto sarà sorteggiato. Per noi questo va bene, anzi posso dire che noi abbiamo una certa propensione per il sorteggio, almeno per quanto riguarda l'attuale fase della vita universitaria.

Con ciò credo non solo di avere illustrato il mio emendamento, ma anche gli altri emendamenti concernenti questa materia che recano la mia firma insieme con quella di altri colleghi.

TRIMARCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIMARCHI. Si sta discutendo dell'emendamento presentato dal senatore Donati come emendamento aggiuntivo al primo comma. Ora, la materia in esso trattata costituisce oggetto del secondo e del terzo comma dell'articolo che noi consideriamo. Quindi mi permetto, signor Presidente, di sottoporre alla sua decisione questa considerazione: se si dovesse mettere in votazione l'emendamento stesso, la sua approvazione potrebbe determinare preclusione per la discussione dei due commi successivi che trattano la stessa materia.

PRESIDENTE. Non saranno da considerare preclusi da eventuali votazioni che siano fatte.

TRIMARCHI. Ma se si dovesse approvare l'emendamento Donati, resterebbe definitivamente fissato che della Commissione fa parte un professore aggregato, per sorteggio. Questo è un problema che dev'essere preso in esame a proposito del secondo e del terzo comma.

Se il Presidente me lo consente, desidererei illustrare brevemente i due emendamenti che io ho proposto ai commi secondo e terzo. Se vuole invece che io mi limiti a queste considerazioni sull'emendamento Donati, non ho altro da aggiungere.

G U I, Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G U I, Ministro della pubblica istruzione. Propongo che si metta anzitutto ai voti il primo comma e quindi si esaminino l'emendamento Donati e il secondo e il terzo comma.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento dei senatori Donati ed altri sarà preso in esame insieme con gli emendamenti che sono stati presentati al secondo ed al terzo comma. Invito pertanto il senatore Trimarchi ad illustrare i due emendamenti da lui presentati ai commi predetti, dei quali è già stata data lettura.

TRIMARCHI. I due emendamenti da me proposti sono sottoposti all'esame del Senato l'uno in via subordinata all'altro. I criteri ai quali mi rifaccio sono i seguenti: il testo approntato dalla Commissione prevede che la scelta dei membri della Commissione avvenga con un triplice criterio, cioè col sistema delle elezioni, col sistema della nomina e col sistema del sorteggio. Negli emendamenti da me proposti, più esattamente nel primo, si prevede che la Commissione sia composta in ragione di un quinto con designazione da parte della Facoltà o scuola che ha chiesto il concorso e, per quanto concerne i rimanenti quattro quinti, a seguito di elezioni tra i professori ordinari delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso. Sempre in questo primo emendamento, qualora la Commissione sia composta di sette mem-

bri, due membri dovrebbero essere designati rispettivamente uno per ciascuna delle Facoltà che hanno chiesto il concorso e i rimanenti cinque membri dovrebbero essere eletti in conformità a quanto previsto nel primo comma.

In via subordinata, qualora non dovesse essere accolto il primo emendamento, ne ho proposto un altro, in base al quale i membri della Commissione sono scelti mediante elezione tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso. Al fine di tutelare le legittime aspettative delle Facoltà o scuole che hanno chiesto il concorso, si prevede che, qualora la Commissione sia composta di cinque membri, venga chiamato a farne parte un professore della Facoltà o scuola che ha chiesto il concorso, che ha riportato il maggior numero di suffragi in sede di elezione; e qualora la Commissione sia composta da sette membri, e quindi si presupponga che vi siano almeno due scuole o Facoltà che abbiano chiesto il concorso, allora a far parte della Commissione vengono chiamati i professori che, nelle elezioni, provenienti, s'intende, dalle due Facoltà, abbiano riportato il maggior numero di suffragi. Questo è il testo del mio emendamento che mi permetto di sottoporre all'esame del Senato.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Anche noi abbiamo presentato due emendamenti al secondo e al terzo comma. Il primo emendamento mira ad includere i professori aggregati nelle Commissioni esaminatrici, il secondo emendamento propone che dei cinque componenti la Commissione tre siano eletti tra i professori di ruolo, fuori ruolo e aggregati, e due sorteggiati.

Ovviamente, se nel corso della discussione prevarranno le tesi proposte dai colleghi Donati e Caretoni, non abbiamo difficoltà ad aderire alle loro proposte e a ritirare il nostro emendamento, quando verrà in votazione.

M O N A L D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N A L D I . Il secondo e il terzo comma prevedono per una parte dei professori il sorteggio. Il sorteggio certo non è uno strumento democratico, purtroppo è stato suggerito dalla scarsa fiducia che si ha nei metodi elettivi, specialmente nel campo universitario. Credo sia un rimedio soddisfacente ma certamente non un rimedio ideale.

Sul secondo comma debbo fare un riferimento di altra natura in funzione di un emendamento che esiste per il quarto comma. Naturalmente, ove fosse approvato il secondo comma così come è, vorrei almeno che questo non pregiudicasse il quarto comma. L'emendamento a cui mi riferisco sopprimerebbe la dizione: « Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie ».

Io forse sono responsabile indiretto di questo emendamento soppressivo in quanto in altra sede ho avanzato il dubbio che in certe situazioni si possa registrare un numero insufficiente di eleggibili. Esistono materie nuove per quanto riguarda i professori aggregati, e dovendo essere scelti i membri della Commissione tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie attinenti o affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso, elettori ed eleggibili potranno essere rappresentati da gruppi troppo limitati. È in vista di questa possibilità che è stata proposta la soppressione di quel quarto comma di cui ho dato lettura. Ma il rimedio mi sembra dannoso. Il corpo elettorale per i posti di aggregati è fortemente ristretto e rigorosamente selezionato.

Se gli stessi commissari si possono ripetere nei concorsi successivi, è possibile che essi diventino i despoti di determinate situazioni, di determinate nomine. Vorrei quindi pregare di considerare possibile il superamento della difficoltà del modesto numero di eleggibili. In realtà il Ministro potrà, attraverso le materie affini, dare soddisfacimento ad eventuali esigenze del corpo elettorale attivo e passivo. Ciò ammesso, si man-

tenga la clausola in base alla quale nessuno può fare parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per lo stesso gruppo di materie. Questa disposizione è in vigore per le libere docenze come per i concorsi universitari per titolari di cattedra. L'augurio che mi faccio è quindi che rimanga anche questa disposizione nel testo della legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento presentato dai senatori Donati ed altri, trasferendolo da emendamento al primo comma a emendamento al secondo comma. L'emendamento è il seguente: « Di essi uno è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso ». Come si è potuto notare dagli interventi di alcuni colleghi, questo emendamento è visto con interesse in quanto introduce nella Commissione il professore aggregato.

R O M A N O . Scusi, senatore Giardina, che cosa vuol dire: « di essi »? Dei 5 o dei 7?

G I A R D I N A , relatore. Uno dei 5 o uno dei 7.

La Commissione prende atto della dichiarazione della senatrice Romagnoli Carettoni, la quale è disposta eventualmente a ritirare il proprio emendamento perchè in complesso l'emendamento del senatore Donati, che porta anche la sua firma, corrisponde al pensiero espresso dall'emendamento da lei presentato a parte.

Relativamente agli emendamenti presentati dal senatore Trimarchi, la maggioranza della Commissione si è mostrata non favorevole alla inclusione dei rappresentanti delle Facoltà o scuole, benchè si tratti d'inserire una nuova fonte nella formazione delle Commissioni.

In correlazione all'emendamento presentato dal senatore Donati, di cui abbiamo

parlato, la Commissione conseguenzialmente si dichiara favorevole all'altro emendamento presentato dal senatore Donati al secondo comma, tendente a sostituire le parole: « I membri » con le altre: « Gli altri membri ». Mi sembra che i due emendamenti presentati dai senatori Scarpino, Romano ed altri siano stati ritirati.

R O M A N O . Nel caso che siano approvati gli altri emendamenti, si intendono ritirati i nostri.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione si dichiara favorevole all'emendamento presentato dai senatori Donati ed altri tendente ad inserire, al secondo comma, dopo le parole: « fuori ruolo » le altre: « e, nel caso previsto dal successivo comma, tra i professori aggregati ».

La Commissione si dichiara favorevole all'emendamento presentato al terzo comma dai senatori Donati, Russo ed altri tendente a sopprimere le seguenti parole: « uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore ».

Infine, è da considerarsi decaduto l'emendamento sostitutivo presentato al terzo comma dai senatori Donati, Russo ed altri.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Accetto il primo emendamento Donati, che però non deve essere collocato, come ha detto il senatore Giardina, al secondo comma, bensì al primo comma e deve essere integrato da questa premessa: « In ogni caso, di essi... ».

Il successivo emendamento Romagnoli Carettoni, Canziani ed altri confluisce nell'altra serie di emendamenti Donati e quindi deve ritenersi assorbito.

Per quanto riguarda i due emendamenti proposti dal senatore Trimarchi, debbo dire che essi in sostanza inseriscono il principio che un membro, nel caso che i commissari siano cinque, e tre membri nel ca-

so che i commissari siano sette, debbono essere della facoltà o scuola che ha chiesto il concorso. Si tratta senza dubbio di una preoccupazione apprezzabile; però, esaminando questi emendamenti, ci siamo trovati di fronte all'inconveniente che quando i concorsi siano chiesti da due o tre facoltà bisogna inserire due o tre rappresentanti delle facoltà, per cui andrebbe a finire che i rappresentanti delle facoltà avrebbero una tale presenza nella Commissione esaminatrice da decidere praticamente da soli il concorso. Di fronte a tale inconveniente non ci è sembrato di poter accettare questi emendamenti, pur apprezzandone l'intendimento.

Per quanto riguarda l'emendamento Donati, Russo ed altri, tendente a sostituire le parole: « I membri » con le altre: « Gli altri membri », lo accetto: naturalmente questo emendamento va inserito all'inizio del secondo comma.

L'emendamento Scarpino, Romano ed altri al secondo comma deve intendersi confluito negli altri.

L'emendamento Donati, Giardina ed altri al secondo comma e l'emendamento sostitutivo degli stessi senatori al terzo comma debbono cadere perchè sono contraddittori. Per essere più preciso, intendo riferirmi all'ultimo emendamento di pagina 5 dello stampato e al terzo emendamento di pagina 6.

Per quanto riguarda l'emendamento Scarpino, Romano ed altri, tendente a sostituire il terzo comma, esso confluisce negli altri.

L'emendamento Donati, Russo, Romagnoli Carettoni Tullia, Macaggi ed altri tendente a sopprimere al terzo comma le parole: « uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio Superiore », è accettato.

Gli emendamenti che si riferiscono al quarto comma li vedremo dopo.

Cosicchè, nel sistema che risulta da tutto questo complesso di emendamenti, si prevederebbe che, come dice il primo comma, i commissari sono 5 o 7. Di essi, uno è un professore aggregato sorteggiato, gli altri 4 o 6 — a seconda delle ipotesi — sono 2 o 3 professori di ruolo o fuori ruolo eletti e 2 o 3 professori di ruolo o fuori ruolo

sorteggiati. Cade l'inciso che è al centro del del terzo comma, cioè « uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione » perchè appunto abbiamo aggiunto l'aggregato in quella ipotesi.

Cosicchè, in questo modo, la Commissione risulta di 7 o di 5 membri: 2 o 3 professori di ruolo o non di ruolo eletti, 2 o 3 professori di ruolo o non di ruolo sorteggiati, un aggregato sorteggiato. Questo è il sistema che risulta dal complesso di questi emendamenti.

Certamente, benchè la questione s'incontri più avanti, è però essenziale al sistema il ripristino del sesto comma del testo governativo, perchè questo prevede l'ipotesi in cui non vi siano professori aggregati e stabilisce come si provvede in questo caso. Deve pertanto essere approvato l'emendamento dei senatori Donati, Russo, Romagnoli Carettoni Tullia, Macaggi ed altri, tendente a ripristinare il sesto comma del testo governativo — perchè questo fa parte del sistema che viene così configurato — e che inoltre propone di sostituire la parola « designazione » con la parola « scelta » e di aggiungere, infine, le parole « mediante sorteggio ».

Credo infine faccia parte di questo sistema anche l'aggiunta finale proposta con l'emendamento della senatrice Romagnoli Carettoni Tullia e di altri senatori, che prevede l'ipotesi della prima applicazione, in cui non ci sono i professori aggregati. Questo è il sistema delle elezioni.

Per quanto concerne la preoccupazione affacciata responsabilmente dal senatore Monaldi, che cioè, almeno nelle prime votazioni, il corpo elettorale sia troppo ristretto, riconosco che tale preoccupazione ha il suo fondamento; tuttavia il congegno, così come è stato delineato, mi pare che contenga in se stesso anche il rimedio, ed è appunto il riferimento alle materie affini. Il riferimento alle materie affini, col parere del Consiglio superiore, consente di dare una sufficiente elasticità all'applicazione, per avere sempre un corpo elettorale sufficientemente allargato.

A questo proposito il senatore Monaldi ha affacciato una preoccupazione nel senso che sia meglio conservare il comma in cui si

prevede che non si può essere nominati per due volte consecutive nelle commissioni di concorso. Forse ha ragione: per quanto ci sia il sorteggio, il quale determina sempre, per forza di cose, l'incertezza, può darsi che la preoccupazione del senatore Monaldi abbia un suo fondamento. Accetterei quindi la conservazione di quel comma, e respingere l'emendamento dei senatori Donati, Russo ed altri, tendente a sopprimere il quarto comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto al primo comma dal senatore Donati e da altri senatori, che, con la modifica proposta dal Ministro, risulta del seguente tenore: « In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatrice Tullia Romagnoli Carettoni, dopo le dichiarazioni del Ministro, il suo emendamento sostitutivo del secondo e del terzo comma deve intendersi ritirato?

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Trimarchi, lei ritira i suoi emendamenti?

TRIMARCHI. Li ritiro entrambi.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato al secondo comma dal senatore Donati e da altri senatori, tendente a sostituire le parole: « I membri », con le altre: « Gli altri membri » è stato accettato dalla Commissione e dal Ministro. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento aggiuntivo proposto al secondo comma dal senatore Scarpino e da altri senatori è assorbito.

L'emendamento del senatore Donati e di altri senatori tendente ad inserire nel secondo comma, dopo le parole: « fuori ruolo », le altre: « e, nel caso previsto dal successivo comma, tra i professori aggregati », deve ritenersi superato.

L'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dal senatore Scarpino e da altri senatori è invece assorbito.

Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Donati, Russo ed altri tendente a sopprimere, nel terzo comma, le parole: « uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a Sezione del Consiglio superiore », emendamento che è stato accettato dalla Commissione e dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento sostitutivo proposto al terzo comma dal senatore Donati e da altri senatori deve intendersi superato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo 6, nel testo emendato. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Avverto che i senatori Donati, Russo ed altri hanno comunicato di non insistere sul loro emendamento tendente a sopprimere il quarto comma.

Pertanto metto ai voti il quarto comma dell'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Segue ora l'emendamento del senatore Donati e di altri senatori inteso a ripristinare, dopo il quarto comma, il comma sesto del testo governativo, con la sostituzione della parola: « designazione » con l'altra: « scelta » e l'aggiunta, in fine, delle parole: « mediante sorteggio ».

Tale comma risulterebbe pertanto così formulato: « Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, mediante sorteggio ».

Metto ai voti l'emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il quinto comma, che, in seguito all'emendamento testè approvato, diventa sesto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Scarpino, Romano, Granata e Salati mantengono l'emendamento da loro presentato tendente ad inserire nell'ultimo comma, dopo la parola: « incompatibilità », le altre: « e le modalità delle elezioni »?

ROMANO. Ritiriamo questo emendamento e aderiamo a quello presentato dai senatori Donati, Giardina ed altri, che è più preciso.

PRESIDENTE. Ricordo che i senatori Donati, Giardina ed altri hanno proposto di inserire all'ultimo comma, dopo le parole: « per quanto riguarda l'incompatibilità », le altre: « e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

GIARDINA, relatore. La Commissione è favorevole.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Donati e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 6, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito infine la senatrice Tullia Romagnoli Carettoni a dichiarare se mantiene l'emenda-

damento tendente ad aggiungere, in fine all'articolo, il seguente comma:

« Nella prima applicazione della legge tutti i membri eletti dalla Commissione giudicatrice saranno scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo della materia o di materie affini ».

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Questo emendamento è assorbito dal precedente, a firma Donati, Russo ed altri, riguardante il ripristino del sesto comma del testo governativo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, di cui dò lettura:

« La Commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta di cinque membri; nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 5 la Commissione è composta di 7 membri. In ogni caso, uno di essi è sorteggiato fra i professori aggregati della materia o delle materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è stato indetto il concorso.

Gli altri membri della Commissione sono scelti tra i professori di ruolo e fuori ruolo delle materie o di materie affini a quelle del gruppo di materie per cui è indetto il concorso.

Due di essi (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono eletti dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai professori aggregati delle materie di cui al comma precedente e due (o tre nei casi in cui la Commissione è composta di 7 membri) sono sorteggiati secondo norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Nessuno può far parte per due volte consecutive di una Commissione di concorso per il medesimo gruppo di materie.

Qualora non si renda possibile, per mancanza di professori aggregati di discipline attinenti al concorso, procedere alla scelta di un professore aggregato, la designazione e la conseguente nomina vengono fatte nei confronti di altro professore di ruolo o fuori ruolo, mediante sorteggio.

La Commissione si riunisce in Roma nella sede prefissata dal Ministero della pubblica istruzione.

Si osservano, per quanto riguarda le incompatibilità e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le modalità delle elezioni, le stesse disposizioni che disciplinano la materia nei confronti dei concorsi per la copertura dei posti di professore universitario di ruolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 7.

La Commissione giudicatrice dei concorsi, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per ciascun posto messo a concorso; quando il concorso sia indetto per più posti la Commissione può designare tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari. Qualora la designazione della Facoltà o Scuola cada sul secondo o terzo vincitore della graduatoria, proposta dalla Commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria abbia già conseguito ovvero abbia rifiutato la nomina, ovvero sia già professore aggregato.

La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può, inoltre, proporre due idonei elencati in ordine alfabetico.

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e la relazione è integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero.

La nomina è conferita con decreto del Ministro al vincitore prescelto dalla Facoltà o Scuola.

Qualora ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato non sia offerto, entro sei mesi dall'approvazione della gradua-

toria, la nomina nella Facoltà, ovvero, nel caso del terzo comma dell'articolo 5 della presente legge, in una delle Facoltà che hanno chiesto il concorso, il Ministro può nominare i vincitori ai posti per cui fu indetto il concorso rimasti ancora vacanti.

Entro un biennio dalla data di pubblicazione della relazione del concorso, gli idonei possono essere nominati presso altre Facoltà o Scuole dello stesso o di altro Ateneo, subordinatamente alla disponibilità del posto.

Il posto di professore aggregato non può essere coperto per incarico.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Sul secondo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Romano, Salati, Scarpino, Piovano e Granata. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può inoltre proporre un numero di idonei, graduati in ordine di merito, che non superi di due unità il numero dei posti messi a concorso ».

PRESIDENTE. Il senatore Romano ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ROMANO. Il testo della Commissione stabilisce che la Commissione esaminatrice possa proporre, in aggiunta al numero dei posti messi a concorso, soltanto due idonei, elencati in ordine alfabetico. Ci sembra che questa dizione sia estremamente restrittiva, se si tiene presente che nella prima fase di attuazione della legge si avranno dei concorsi pletorici. Quindi, se si vuole evitare una successione continua dei con-

corsi, si deve offrire alla Commissione esaminatrice la possibilità di designare un certo numero di idonei, che, nel corso degli anni successivi, potranno essere di volta in volta assorbiti dalle varie facoltà. Per tale motivo, proponiamo col nostro emendamento che la Commissione possa designare un numero di idonei, graduati in ordine di merito, che non superi di due unità il numero dei posti messi a concorso. In tal modo avremo disponibile un certo numero di candidati che, come ho detto, nel corso degli anni successivi potranno essere assorbiti dalle varie facoltà, senza che si debbano indire di volta in volta altri concorsi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , relatore. Poichè vi è un emendamento del senatore Trimarchi che tratta lo stesso argomento, mi sembra opportuno che tale emendamento venga illustrato prima che la Commissione esprima il suo parere.

P R E S I D E N T E . Sta bene. Si dia lettura dell'emendamento presentato sul secondo comma dell'articolo 7 dal senatore Trimarchi.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Commissione, qualunque sia il numero dei posti messi a concorso, può inoltre proporre un numero di idonei, elencati in ordine alfabetico, che non superi di due unità il numero dei posti messi a concorso ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . L'emendamento da me proposto differisce da quello del senatore Romano soltanto in un punto, dato che

dice che gli idonei, invece di essere graduati in ordine di merito, devono venire elencati in ordine alfabetico. Con questo emendamento si vuole far sì che la Commissione possa designare un numero di idonei che non superi di due unità il numero dei posti messi a concorso. Non ho altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione non è favorevole all'emendamento del senatore Romano proprio per i motivi che il senatore Romano ha esposto. È stato osservato dal proponente che si devono evitare concorsi con eccessiva frequenza, soprattutto nella prima applicazione della legge, e quindi il ricorso agli idonei risulterebbe assai utile. Ma se gli idonei venissero elencati in ordine di merito, ne verrebbe come immediata conseguenza che, ad esempio, l'ultimo degli idonei non potrebbe essere nominato prima di quelli che lo precedono in ordine di merito.

Ciò renderebbe difficile se non impossibile, l'utilizzazione degli idonei. Una graduatoria degli idonei collocati in ordine alfabetico faciliterebbe la nomina degli idonei stessi.

Prego pertanto il senatore Romano di ritirare il suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Il Senato osserverà che nel testo del Governo non c'era riferimento a tale questione, e devo dire che in Commissione, il Governo non si è opposto all'aggiunta di questo comma, soltanto perchè è stato il frutto di una deliberazione concorde. Però non posso assolutamente non dichiararmi contrario all'aumento del numero degli idonei. Il significato primo dell'emendamento Romano e dell'emendamento Trimarchi, che in questo coincidono, è che il numero degli idonei aumenterebbe: infatti, mentre il com-

414ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

21 APRILE 1966

ma dice che in ogni caso si ammettono due idonei, i due emendamenti dicono che si ammettono i due e in più un numero di idonei pari al numero dei posti in concorso. Se il Governo non era entusiasta di questo testo, ovviamente è contrario all'aumento del numero.

L'altra questione che viene sollevata nell'emendamento Romano è quella dell'ordine di merito invece dell'ordine alfabetico. Ritengo che le ragioni addotte dal senatore Giardina siano valide. Se si vogliono indicare gli idonei perchè le facoltà possano ulteriormente scegliere, non dobbiamo preconstituire una preferenza di merito che poi finirebbe per impedire alle facoltà di scegliere e agli idonei di andare a posto. Se si vogliono fare, dobbiamo metterli in ordine alfabetico.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, mantiene il suo emendamento?

R O M A N O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, mantiene il suo emendamento?

T R I M A R C H I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 7.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Sui commi terzo, quarto e quinto non sono stati proposti emendamenti. Li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Sul sesto comma è stato proposto un emendamento da parte del senatore Trimarchi. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Sostituire il sesto comma con il seguente:

« Entro un biennio dalla data di pubblicazione della relazione del concorso, i vin-

citori e gli idonei possono essere nominati presso altre Facoltà o Scuole dello stesso o di altro Ateneo o Istituto di istruzione universitaria ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R I M A R C H I . Onorevole Presidente, nell'emendamento c'è, di nuovo, soltanto che non si parla solo degli idonei, ma anche dei vincitori. Se si ritiene opportuno fare questa precisazione, lo deciderà il Senato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. Ritengo che l'emendamento Trimarchi non occorra ai fini per cui è stato presentato. La Commissione resta quindi ferma al testo proposto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Nel provvedimento c'è una norma la quale precisa che, per tutto quanto non diversamente disposto, si applicano le norme dei professori di ruolo, e siccome la norma per i professori di ruolo c'è già, mi pare superfluo l'emendamento, mentre occorre precisare questa norma per gli idonei.

Tuttavia l'emendamento Trimarchi non contiene solo questa differenza, ma anche un'altra, cioè il subordinamento alla disponibilità del posto, che verrebbe soppresso, e che invece credo debba rimanere. Pertanto il Governo non accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, mantiene l'emendamento?

T R I M A R C H I . Desidererei avere un chiarimento. Non so come si possa destinare un idoneo ad un posto qualora il posto non fosse disponibile.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
Nel suo emendamento non è previsto la disponibilità del posto.

T R I M A R C H I . Io ho tolto l'inciso perchè mi sembra ovvio.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.*
È un'opportuna cautela.

T R I M A R C H I . Ma si può coprire un posto non disponibile, signor Ministro?

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il sesto comma dell'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il settimo comma, sul quale non sono stati proposti emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 8.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Art. 8.

All'atto della nomina, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 500.

Dopo tre anni di regolare ed ininterrotto servizio, e previo giudizio favorevole di una apposita Commissione di tre professori ordinari di ruolo o fuori ruolo nominata dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, i professori aggregati sono confermati nel ruolo.

All'atto della nomina a stabile, i professori aggregati vengono inquadrati nel coefficiente 580.

Dopo cinque anni di permanenza nel coefficiente 580, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 630 e, dopo quattro anni, il coefficiente 750 e, infine, dopo altri quattro anni, il coefficiente 820.

Ai professori aggregati è attribuita l'indennità di ricerca scientifica nelle misure e con le modalità previste per i professori incaricati esterni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Le disposizioni relative alla valutazione dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati prima della nomina nel ruolo dei professori universitari si osservano anche nei confronti dei professori aggregati.

In caso di servizi prestati contemporaneamente, si valutano quelli per i quali sono previste disposizioni più favorevoli.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario:*

Al primo comma, sostituire le parole: « coefficiente 500 » con le altre: « coefficiente 580 ».

ROMANO, SALATI, SCARPINO
PIOVANO, GRANATA;

Al terzo comma, sostituire le parole: « coefficiente 580 » con le altre: « coefficiente 700 ».

ROMANO, SALATI, SCARPINO,
PIOVANO, GRANATA;

Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Dopo sei anni di permanenza nel coefficiente 700, ai professori aggregati è attribuito il coefficiente 820 ».

ROMANO, SALATI, SCARPINO,
PIOVANO, GRANATA;

Al quinto comma, sostituire le parole: « professori incaricati esterni » con le altre: « professori di ruolo ».

ROMAGNOLI CARETONI Tullia,
ARNAUDI, MACAGGI, CANZIANI,
BERMANI, BONAFINI.

P R E S I D E N T E . Il senatore Romano ha facoltà di svolgere gli emendamenti da lui presentati.

R O M A N O . Secondo me, onorevole Presidente, onorevole Ministro, questo articolo è qualificante della legge che noi andiamo ad approvare. Se lasciamo all'inizio della carriera il coefficiente 500, avremo la diserzione dai concorsi degli elementi migliori i quali o aspetteranno la possibilità di poter concorrere alle cattedre ordinarie direttamente, oppure preferiranno rimanere nella più comoda posizione di professore incaricato cui è attribuito il coefficiente 580.

Riteniamo, proprio per la necessità di dare all'Università un corpo accademico qualificato anche nei ranghi dei professori aggregati, che l'inizio della carriera debba essere fissato al coefficiente 580 e che, dopo 3 anni, si passi al coefficiente 700, per passare, dopo 6 anni, al coefficiente 820, termine della carriera. È uno sviluppo di carriera che prevediamo quasi negli stessi termini proposti dalla Commissione, solamente che la Commissione parte dal coefficiente 500 per arrivare al coefficiente 820 in molti più anni di carriera. Noi invece vorremmo dare ai professori aggregati un più rapido sviluppo di carriera, in relazione ai compiti importanti che a loro abbiamo attribuito.

P R E S I D E N T E . La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni ha facoltà di illustrare l'emendamento da lei presentato.

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Vorrei dire qualcosa su questa serie di emendamenti riguardanti i coefficienti. La nostra posizione originaria era quella di proporre un miglioramento delle carriere, perchè effettivamente ci sembra che questa non sia una carriera molto allettante. Ora, se vogliamo incoraggiare la gente preparata ad entrare o a restare nelle Università, bisogna offrire loro una carriera buona; e questo oggi non è se si pensa che un aiuto termina la sua carriera al coefficiente 580, mentre se diviene professore aggregato retrocede al coefficiente 500.

La nostra opinione sarebbe di vedere se fosse possibile andare incontro in qualche modo a questa esigenza di miglioramento. La ragione per cui abbiamo desistito in Commissione dalla nostra originaria impostazione è stata la solita, quella di sempre, che l'onorevole Ministro — e sappiamo quante difficoltà ha incontrato questa legge dal punto di vista del finanziamento — ci ha fatto presente: che cioè era impossibile migliorare queste tabelle per ragioni finanziarie. Se invece in questa sede fosse possibile apportare qualche miglioramento, saremmo estremamente lieti e saremmo nettamente favorevoli perchè la nostra rinuncia in Commissione è stata solo determinata dal timore di ritardare l'iter della legge.

Se lei mi consente, onorevole Presidente, vorrei spendere una sola parola per il mio emendamento, il quale prevede un miglioramento non molto sensibile pecuniariamente per i professori aggregati e tende soprattutto ad allinearli sotto il profilo dell'indennità ai professori di ruolo. Mi rendo conto però che anche questo emendamento è destinato alla stessa sorte di quelli che riguardano miglioramenti economici.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

G I A R D I N A , relatore. La Commissione è spiacente di non poter dare parere favorevole a tutti questi emendamenti, per ragioni inerenti alla impossibilità di provvedere alla copertura dell'aggravio di spesa che essi comporterebbero.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Quando è stata congegnata la figura del professore aggregato è stata naturalmente presa in considerazione anche la sua collocazione, per quanto riguarda la retribuzione, nel complesso del personale universitario. Come gli onorevoli senatori potranno rilevare, questa è una collocazione ragguar-

vole che si avvicina notevolmente alla posizione economica del professore universitario di ruolo. Vi è un punto sul quale si sono soffermati gli onorevoli senatori riguardante l'inizio della carriera e la possibilità di retrocessione nella retribuzione in seguito al passaggio dalla posizione di assistente o di incaricato, alla posizione di professore aggregato. Su questo punto vorrei tranquillizzare il Senato, poichè esiste una norma generale della nostra legislazione, contenuta nell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la quale stabilisce che, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa Amministrazione, agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio della progressione ... ».

ROMANO. Ma gli incaricati non sono di ruolo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* D'accordo, ma l'incaricato ha guadagnato nel diventare di ruolo. La preoccupazione quindi è per chi era già nell'Amministrazione; per chi non era nell'Amministrazione il discorso è diverso. L'incaricato ha guadagnato l'ingresso nel ruolo, quindi il discorso è radicalmente diverso. Questo del resto avviene anche per chi vince determinati concorsi a professore di ruolo. Chi si trovava in altre carriere poteva avere uno stipendio diverso, superiore al coefficiente iniziale del professore di ruolo, e tuttavia passa nella carriera di professore di ruolo perchè essa offre altri vantaggi. Non è quindi una situazione propria solo dei professori aggregati. In ogni caso devo dire che qui si tratta sempre del problema della copertura di un onere finanziario; uno spostamento nella retribuzione e nel coefficiente ha una ripercussione finanziaria. Il conto è fatto sulla sistemazione attuale, il cambiamento dell'onere comporta un problema di copertura. Devo quindi pregare i presentatori degli emendamenti, ed anche la senatrice

Romagnoli Carettoni presentatrice dell'ultimo emendamento, di non insistere. Per lo meno devo far presente che io sono contrario agli emendamenti proposti.

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, insiste sul suo emendamento?

R O M A N O . Insisto, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Romano, Salati ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 8, sul quale non vi sono emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento proposto dai senatori Romano, Salati, Scarpino, Piovano e Granata al terzo comma è precluso.

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento al quarto comma presentato dai senatori Romano, Salati ed altri è precluso.

Metto pertanto ai voti il quarto comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatrice Romagnoli Carettoni, mantiene l'emendamento da lei presentato sul quinto comma?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I
T U L L I A . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il quinto comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il sesto comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il settimo comma dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 9.

I professori aggregati possono essere trasferiti, con il loro consenso e subordinatamente alla disponibilità di posti di ruolo, da una ad altra Facoltà o Scuola dello stesso o di altro Ateneo.

Il trasferimento è richiesto, con deliberazione motivata, dalle Facoltà o Scuole che hanno la disponibilità del posto di ruolo alle Facoltà o Scuole presso cui i professori aggregati sono in servizio, e che sono tenute a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste, allegando dichiarazioni scritte d'assenso degli interessati.

Il provvedimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione per lo stesso gruppo di materie al quale il professore aggregato è assegnato, o per un gruppo affine.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 10.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 10.

I professori aggregati vengono collocati a riposo all'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui abbiano compiuto il 65° anno di età.

PRESIDENTE. I senatori Salati, Scarpino, Piovano, Romano e Granata hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « 65° anno di età » con le altre: « 70° anno di età ».

Il senatore Romano ha facoltà di svolgerlo.

ROMANO. Come lei sa, signor Presidente, noi siamo per la messa in quiescenza al 65° anno di età per tutte le categorie di dipendenti della Pubblica Amministrazione, ma questa impostazione è diversa per l'Università in quanto la piena maturità nel campo scientifico, in moltissimi casi, è determinata dal procedere negli anni e si raggiunge in età piuttosto avanzata. Riteniamo, pertanto, giusta la norma in base alla quale i professori universitari di ruolo vanno in pensione a settant'anni e riteniamo altresì che la stessa norma debba essere estesa anche ai professori aggregati. Per questo motivo, abbiamo presentato l'emendamento che sottoponiamo all'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

GIARDINA, relatore. La Commissione ha valutato a lungo il problema dell'età per il collocamento a riposo dei professori aggregati ed ha proposto l'età di 65 anni perchè ha ritenuto che la differenza di trattamento è intesa a stimolare i professori aggregati verso il conseguimento della cattedra: i migliori professori aggregati potranno così continuare nella loro carriera e partecipare ai concorsi per le cattedre di ruolo. Per tali motivi si ritiene che debba essere confermato il limite proposto del 65° anno di età per il collocamento a riposo.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Concordo con il relatore e non accetto l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Salati, Scarpino ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo 11.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 11.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano, nei confronti dei professori aggregati, le disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei professori universitari di ruolo.

Si applicano, altresì, nei confronti dei predetti professori aggregati, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni, sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

I senatori D'Andrea, Lea Alcidi Rezza, Bonaldi, Cataldo, Trimarchi, Veronesi, Nicoletti ed Artom hanno proposto un articolo 11-bis. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 11-bis.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere chiamati a coprire posti di ruolo di professore aggregato i liberi docenti confermati che, in una o più delle materie del gruppo per cui è stato assegnato il posto, abbiano lodevolmente tenuto, quali incaricati esterni, corsi ufficiali di insegnamento per almeno dodici anni.

PRESIDENTE. Il senatore Trimarchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

TRIMARCHI. Con questo emendamento si tende a tenere nella dovuta considerazione le esigenze di carattere soggettivo e personale dei professori incaricati che per almeno un dodicennio abbiano svolto lodevolmente le funzioni in una delle materie del gruppo. Si tratta di pochissimi casi e di persone certamente meritevoli che per un numero rilevante di anni lodevolmente hanno prestato la loro opera nelle Università. Mi pare quindi che ci siano delle esigenze di carattere soggettivo, tenuto conto della categoria, ed anche di carattere obiettivo, tenuto conto dell'interesse delle Università per l'insegnamento e per la ricerca, a sostegno dell'emendamento che abbiamo avuto l'onore di presentare e sul quale insistiamo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

GIARDINA, relatore. Il problema affrontato in questo emendamento ha sempre preoccupato tutti coloro che vivono la vita universitaria ed è stato oggetto dell'attenzione anche del Governo che, negli ultimi anni, ha persino previsto la pensione per i professori incaricati, moltissimi dei quali, pur non avendo alcuna stabilità, hanno tenuto e tengono l'incarico da parecchi decenni.

Tuttavia, la soluzione prospettata nello emendamento in esame non rientra nello spirito della legge proposta dal Governo, che prevede il concorso per tutti i cittadini e quindi pure per la categoria degli incaricati.

Quindi la Commissione è spiacente di non poter accogliere l'emendamento proposto dal senatore D'Andrea e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Devo dire che la preoccupazione espressa da questo emendamento non è estranea neanche al Governo. Tuttavia l'emendamento mi sembra incostituzionale, perchè non si può

entrare nei ruoli dello Stato — dice la Costituzione — se non mediante concorso; e poichè in questo caso praticamente non c'è concorso, l'emendamento mi sembra pregiudizialmente improponibile.

Per quanto riguarda il merito della questione, posso dire al Senato che nella predisposizione dello schema del disegno di legge relativo al personale universitario, per l'utilizzazione della somma contenuta nel piano della scuola per l'incremento dei posti, è mio intendimento proporre che un'aliquota delle cattedre che saranno destinate alle facoltà sia riservata a coloro che facciano il concorso e che si trovino in condizioni del genere. Questa è una norma che può avere un senso, ma il concorso ci vuole in ogni caso; credo perciò che una norma di questo genere possa essere più opportunamente studiata in quella sede.

PRESIDENTE. Senatore Trimarchi, mantiene l'emendamento?

TRIMARCHI. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 12.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 12.

All'onere di lire 140.000.000, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo di questo articolo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere di lire 300 milioni, derivante dall'approvazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si farà fronte con una aliquota del fondo iscritto al Capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di illustrare questo emendamento.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Questo aumento è motivato dal fatto che, essendo entrata in vigore la legge sul conglobamento, l'onere per il personale si è evidentemente accresciuto, per cui si è reso necessario aumentare la copertura.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 12 proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Giardina, Piasenti, Bettoni, Genco, Russo e Pignatelli hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere un articolo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. . . .

« Su richiesta della Facoltà o Scuola interessata, i professori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, sono nominati, con il loro consenso, professori aggregati confermati nel ruolo, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, applicandosi in questo caso nei loro confronti, per la decorrenza della nomina, ai

solì effetti giuridici, le disposizioni dell'articolo 3 della legge di ratifica 28 aprile 1950, n. 278.

L'applicazione della presente disposizione è subordinata al possesso da parte degli interessati dei requisiti richiesti per la nomina nel ruolo dei professori aggregati ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Giardina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A R D I N A , relatore. Nel 1943 il Governo militare alleato, in seguito al giudizio di una Commissione composta dai rettori delle Università siciliane e da professori ordinari, nominava alcuni liberi docenti professori straordinari per la copertura dei posti di ruolo vacanti presso le Università di Palermo, di Catania e di Messina. Le nomine furono confermate con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 861, ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 278, stabilendosi che per la definitiva ammissione in ruolo i professori predetti fossero sottoposti a un giudizio di idoneità entro un termine determinato da 2 a 4 anni.

Per varie circostanze non si è potuto procedere al perfezionamento della procedura di nomina nei confronti di due professori soltanto, che tuttora ricoprono i rispettivi posti di ruolo. Sembra pertanto opportuno che la loro posizione, dopo oltre vent'anni di regolare servizio, sia definitivamente sistemata; questo si propone l'emendamento da noi presentato.

Devo fare anche rilevare che, nel ruolo dei professori universitari titolari, figurano i predetti due docenti, con il termine « professori incaricati nelle funzioni di straordinario ».

È una figura anomala che conviene appunto superare; se venisse accolto questo emendamento, i due posti di ruolo sarebbero disponibili. Ovviamente la Commissione è favorevole all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. In questo caso la situazione è diversa da quella dell'emendamento precedente, perchè qui il concorso è stato fatto; soltanto, è stato fatto in una situazione di passaggio di poteri, quindi la preclusione costituzionale non vale. La risoluzione di questi due casi con il passaggio tra i professori aggregati, se le facoltà lo chiedono, non trova opposizione da parte del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Giardina, Piasenti ed altri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'esame della tabella. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

TABELLA

RUOLO ORGANICO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

dal 1° novembre 1964	posti n.	200
dal 1° novembre 1965	» »	400
dal 1° novembre 1966	» »	600
dal 1° novembre 1967	» »	800
dal 1° novembre 1968	» »	1.000

P R E S I D E N T E . Su questa tabella sono stati presentati tre emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , Segretario:

Sostituire la tabella con la seguente:

dal 1° novembre 1965	posti n.	400
dal 1° novembre 1966	» »	700
dal 1° novembre 1967	» »	1.000
dal 1° novembre 1968	» »	1.300

ROMANO, SALATI, SCARPINO, PIOVANO, GRANATA;

Sostituire la tabella con la seguente:

dal 1° novembre 1966	posti n.	400
dal 1° novembre 1967	» »	700
dal 1° novembre 1968	» »	1.000

TRIMARCHI;

Sostituire la tabella con la seguente:

dal 1° novembre 1965	posti n.	200
dal 1° novembre 1966	» »	400
dal 1° novembre 1967	» »	600
dal 1° novembre 1968	» »	800
dal 1° novembre 1969	» »	1.000

DONATI, GIARDINA, RUSSO, GENCO,
BETTONI, PIASENTI.

P R E S I D E N T E . Faccio presente che le tabelle proposte dal senatore Romano e da altri senatori e dal senatore Trimarchi debbono ritenersi precluse.

R O M A N O . Signor Presidente, abbiamo proposto di sostituire la tabella di iniziativa del Governo con una tabella diversa ed abbiamo avanzato la nostra proposta a ragion veduta, perchè nel testo del Governo si parte da duecento posti con decorrenza dal 1° novembre 1964. Se non vado errato, nella prima stesura del disegno di legge la decorrenza era dal 1° novembre 1963; successivamente questo termine è stato spostato al 1964 e infine il testo della Commissione ha spostato la decorrenza al 1° novembre 1965, quindi abbiamo avuto sostanzialmente uno « slittamento » di almeno un anno. Allora, noi chiediamo che quest'anno sia recuperato, nel senso che i duecento posti già previsti con decorrenza dal 1° novembre 1964 siano attribuiti al primo esercizio di applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . Le faccio osservare che, avendo il Senato approvato l'articolo relativo allo stanziamento di trecento milioni per l'esercizio finanziario 1966, non possiamo più aumentare i posti.

R O M A N O . Allora questa discussione è preclusa. Dobbiamo comunque rilevare che nelle questioni della scuola non è la

prima volta che avvengono « slittamenti » di questo genere.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo dichiara di accettare la tabella nel testo proposto dai senatori Donati, Giardina ed altri. Infatti prima si faceva riferimento al 1° novembre 1964, data che è caduta: pertanto si deve slittare di un anno, e l'emendamento Donati appunto fa slittare di un anno i duecento posti.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, non c'è solo la questione della preclusione per la cifra di stanziamento votata, c'è anche la proposta di un aumento del numero dei posti, proposta che crea ulteriori problemi di copertura. Inoltre si accelera la progressione dell'aumento.

È qui presente il Presidente della Commissione finanze e tesoro il quale ben sa come la Corte costituzionale abbia eccepito su questi impegni per gli esercizi futuri con rapide progressioni di incremento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la tabella proposta dai senatori Donati, Giardina ed altri.

Chi la approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Il senatore Trimarchi ha presentato un emendamento tendente a sostituire nel titolo del disegno di legge, negli articoli e nella tabella, ove ricorrono, le parole: « professore aggregato » con le altre: « docente aggregato ».

Il senatore Trimarchi ha facoltà di svolgerlo.

T R I M A R C H I . Il mio emendamento non tende al fine di togliere ai professori aggregati quello che è lo stato giuridico ed economico che abbiamo loro riconosciuto, ma ha solo il modesto fine di cercare di contraddistinguere con nomi diversi cate-

rie diverse di dipendenti dello Stato. Il funzionario si distingue dall'impiegato, l'impiegato di concetto si distingue dall'impiegato d'ordine e così via. Ora, pur dovendo riconoscere — e l'abbiamo riconosciuto ampiamente — che il professore aggregato svolge alla stessa stregua del professore di ruolo e dell'assistente l'attività didattica e scientifica, mi pare che sia opportuno contraddistinguerlo con il nome di docente aggregato. D'altra parte questa qualifica non sarebbe nuova perchè negli ordinamenti universitari di altri Paesi già vi è il termine « docente », un termine quanto mai apprezzabile e degno di rispetto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

G I A R D I N A , *relatore*. La Commissione comprende lo scopo dell'emendamento del senatore Trimarchi che è quello di « distinguere ». Tuttavia, proprio avvalendosi del profondo ed ampio intervento fatto in sede di discussione di questo provvedimento dal senatore Trimarchi, nel quale egli ha constatato che in Italia, come anche in altri Paesi, è molto diffuso l'uso di adoperare il termine « professore », noi dobbiamo dire che, se anche l'emendamento in oggetto venisse accolto, i professori aggregati verrebbero chiamati professori e non docenti.

C R E S P E L L A N I . E poi nel testo del disegno di legge si parla sempre di professori; bisognerebbe modificarlo tutto.

G I A R D I N A , *relatore*. Anche i professori incaricati che si distinguono dai titolari vengono chiamati professori. I professori aggregati saranno chiamati con tale qualifica in sede ufficiale, ma in pratica saranno sempre chiamati professori. Pertanto preghiamo il senatore Trimarchi di non insistere sul suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Trimarchi, insiste sull'emendamento?

T R I M A R C H I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora esaminare l'ordine del giorno della senatrice Tullia Romagnoli Caretoni e dei senatori Macaggi e Donati, che era stato accantonato. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione*. Ho già dichiarato di accettare l'ordine del giorno nel corso del mio intervento in sede di discussione generale.

G R A N A T A . Domando di parlare sull'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno è stato accettato dal Governo.

G R A N A T A . Desidero prendere brevemente la parola per esprimere il nostro dissenso sul testo dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Ma non è stato messo in votazione.

G R A N A T A . Noi intendiamo fare una precisazione per meglio definire le diverse responsabilità politiche perchè temiamo che l'accettazione da parte dell'onorevole Ministro dell'ordine del giorno precostituisca una posizione nei confronti della quale noi abbiamo talune riserve, che sono di carattere formale e di carattere sostanziale, che travalicano i limiti dell'ordine del giorno medesimo e investono un problema di più larga portata. Io non so, onorevole Presidente, come ella voglia risolvere tale questione. Possiamo anche non parlarne...

P R E S I D E N T E . Risulteranno a verbale queste sue riserve, senatore Granata.

G R A N A T A . Ma allora bisogna che le argomentiamo.

P R E S I D E N T E . Le ripeto che l'ordine del giorno non è stato messo ai

voti perchè il Ministro ha dichiarato che lo accettava.

G R A N A T A . Allora non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

E iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Il disegno di legge per l'istituzione del ruolo dei professori aggregati viene giustificato col richiamo all'imponente aumento degli iscritti presso le nostre Università ed alla crescente sproporzione nel rapporto docenti-studenti.

Il rimedio più semplice ed ovvio pare l'aumento dei docenti, per cercare di colmare questi abissi. Ragionevole è dunque insistere perchè siano aumentati i posti dei ruoli tradizionali: professore cattedratico ed assistente ordinario. Ciò riconosce anche la relazione della Commissione permanente della pubblica istruzione del Senato: *a*) la Commissione ha espresso parere unanime che l'istituzione dei professori aggregati non deve assolutamente soffocare o rallentare la politica del Governo di aumentare o sdoppiare le cattedre (vedi relazione citata, p. 6); *b*) l'onorevole relatore poi si compiace dell'aumento sinora avvenuto dei posti di assistente (*ibidem*, p. 3).

Bisogna però notare che sinora troppo modesta e stentata risulta « la politica del Governo di aumentare e sdoppiare le cattedre ». Per riferirci ai dati del 1964 appare che di fronte ad una massa di studenti che, compresi i fuori-corso, tocca le 300.000 unità, nonostante tutti gli aumenti vantati, i posti di professore universitario di ruolo alla stessa data erano di 2.545 unità. Un rapporto davvero desolante! Di qui due enormi piaghe della nostra vita universitaria: *a*) il sempre maggiore ricorrere agli insegnanti incaricati; *b*) l'affollamento degli studenti ai corsi ed alle lezioni, che specie nelle grandi sedi diviene vertiginoso e caotico.

La relazione della Commissione sembra ispirata ad un sostanziale ottimismo, in

quanto vi si può leggere: « Le lezioni cattedratiche nulla perdono del loro valore culturale e scientifico per il gran numero degli studenti o per essere questi materialmente lontani da chi parla ». Con una tale sentenza apodittica tutto sarebbe risolto. Si dimentica, però, che il problema non è solo di discutere intorno ad un valore scientifico e culturale, quanto di dimostrare una reale efficienza didattica. Il valore scientifico e culturale rimarrebbe quand'anche il professore, anzichè fare lezioni, si limitasse a redigere un manuale, od alcune dispense, memorie, eccetera. Si rivolgerebbe allora ad un numero di persone praticamente indefinito, e lontanissimo materialmente, eppure l'insegnamento potrebbe rivestire un grande valore culturale e scientifico.

Oppure si potrebbe pensare a corsi di lezioni impartiti per mezzo della radio e della televisione. Ne abbiamo avuti di recente esempi ottimi. Grandi maestri non hanno disdegnato di servirsi dei mezzi radiofonici per esprimere il loro pensiero: ricordo ancora di recente alcune magnifiche lezioni alla radio di Giacomo Devoto sulla storia della nostra lingua.

Ma introdurre simili metodi all'Università vorrebbe dire annichilirne la funzione; funzione che non consiste tanto nel fornire un qualche mezzo di espressione a uomini di alta cultura, quanto nel « formare » i discenti. Molto più realistica appare la relazione al disegno di legge n. 282 dei senatori Fortunati, Granata, Salati Scarpino, Vaccaro, Piovano, Romano, Pesenti e Carucci.

Ivi è rilevato infatti: « In effetti, se nelle "piccole" Università ogni docente segue "classi" composte di un numero non superiore e non di rado anzi inferiore di studenti (rispetto alla media nazionale), nelle Università "grandi", nelle quali in certe Facoltà si iscrivono annualmente 500, 1.000 e talora un numero ancor più elevato di studenti, si hanno corsi che dovrebbero essere frequentati da un numero inconcepibile di studenti: 1.000, 2.000 e più, quando si tratta di corsi biennali (e questi sono spesso tra i corsi più importanti). A che cosa può ridursi in queste condizioni il va-

lore della lezione? A una pura finzione, ovviamente: questo basta a spiegare la deficiente preparazione dei giovani che escono dalle nostre Università, ampiamente documentata e documentabile (si considerino solo i risultati dei concorsi per professore di ruolo nelle scuole secondarie o per accedere alla magistratura, concorsi nei quali spesso non si riesce a coprire neppure lo scarso numero dei posti a disposizione, per la carente preparazione dei candidati, che si erano magari laureati "a pieni voti" pochi anni prima)».

Nè meno preoccupato appare il professor Alberto Pincherle, ordinario della Facoltà di lettere nell'Università di Roma, Presidente dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo. Egli scrive nell'introduzione al volume «L'Università in alcuni Paesi europei», edito a cura dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (edizione Giuffrè 1964, pagine 13-14): «È evidente che all'aumento del numero degli studenti dovrebbe corrispondere quello, almeno proporzionale, dei docenti. Si sa che un'istruzione efficace non si può dare ad una folla: un abile oratore può spingerla al pianto, all'entusiasmo, alla viltà, all'eroismo: non però al ragionamento pacato, all'analisi attenta e minuziosa dei fenomeni».

Che dire poi del fenomeno dei professori incaricati? Mi sembra che il fenomeno meriterebbe la massima attenzione, ben oltre i soliti fugaci accenni e le deplorazioni superficiali.

Si tratta infatti di un problema di fondo, che a nostro avviso riguarda tutta la struttura e la vita dell'Università.

Il professore incaricato è un funzionario che per definizione esplica la stessa mansione del professore ordinario, pur senza averne titoli. Una situazione giuridica senza dubbio abnorme. Solo una necessità eccezionale può giustificarla. Qualsiasi amministrazione — ed anche la pubblica istruzione — deve preoccuparsi che le proprie essenziali funzioni vengano sbrigate da personale capace, qualificato e fornito della necessaria posizione giuridica. Ogni supplenza, sostituzione, aggiunta, ecc., di personale privo giuridicamente dei re-

quisiti dovrebbe considerarsi solo transitoria, e da rimuovere al più presto possibile.

La situazione dei nostri Atenei appare gravissima e cronica, poichè numericamente i professori incaricati sono assai di più dei professori di ruolo. Il primo problema da risolvere sembra dunque di mettere fine a tanto disordine.

Oggi invece ci si propone l'istituzione di un nuovo ruolo intermedio, che non serve a risolvere il problema di fondo, ma solo ne rende più ardua la soluzione col distrarre mezzi e uomini adatti verso scopi nuovi e imprevisi.

A) L'articolo 12 del disegno di legge governativo c'informa che l'impegno per la formazione del nuovo ruolo ammonta a 140 milioni di lire.

B) Nella relazione si legge poi a pagina 9: «Il professore aggregato deve avere una raffigurazione tale che lo incoraggi a raggiungere un giorno la cattedra».

Viene quindi spontaneo di chiederci come mai questi mezzi e questi uomini «capaci di raggiungere la cattedra» non debbano venir utilizzati per soddisfare al bisogno più grave e più urgente. E come mai si vuol pensare invece alle innovazioni, ossia a creare un nuovo ruolo?

È chiaro che questa dispersione verrà anche a ricadere in danno degli stessi docenti interessati, e quindi ad aggravare la situazione così descritta. Nella relazione al disegno dei senatori Fortunati ed altri è detto: «...la scarsa probabilità che chi inizia la carriera dell'assistente universitario ha, anche se dotato delle qualità più brillanti, di raggiungere una posizione soddisfacente, vale a dire la "cattedra", poichè specie in certe discipline il numero dei posti di professore di ruolo è assai più basso del numero dei posti di assistente di ruolo».

Vi è poi una disposizione del disegno di legge approvato dalla Commissione che pare proprio introdotta per mantenere l'attuale stato di crisi e di confusione. Al terzo comma dell'articolo 2 è proposto infatti: «Qualora nella Facoltà di appartenenza debbano essere impartiti corsi ufficiali di

insegnamento per i quali non vi sia un titolare di ruolo, il professore aggregato, a sua domanda, può essere chiamato a svolgere, su deliberazione motivata dal Consiglio di facoltà, in aggiunta all'attività di cui ai precedenti commi, uno dei corsi ufficiali medesimi ». Se questa disposizione dovesse venir approvata potrebbe forse costituire una fonte di legittimazione per il perdurare della piaga degli incarichi.

Gli esperti del diritto sanno bene che infinite volte una norma od un istituto previsti come eccezionali, per provvedere in circostanze straordinarie e passeggiere, hanno finito per divenire definitivi e generali. La stessa lamentata diffusione delle attribuzioni di corsi universitari per incarico ne rappresenta una prova evidente.

La gravità della situazione è stata denunciata dal professor Alberto Pincherle nella introduzione al volume « L'Università in alcuni Paesi europei », già citato. A pagina 15 del volume, si legge:

« Il primo è, che nelle nostre università il numero dei posti di ruolo (di questi bisogna parlare, a tale proposito, e non di "cattedre") è inferiore, talvolta di gran lunga, a quello delle discipline insegnate, anche delle cosiddette "fondamentali", cioè obbligatorie. Per conseguenza, molte cattedre (cioè, materie di insegnamento), sono coperte da professori incaricati: anzi il numero degli incaricati supera di moltissimo quello dei professori di ruolo. Ma vi sono incarichi affidati a professori di ruolo, altri ad assistenti, a liberi docenti, o ad altre persone. La legge distingue soltanto, sotto il profilo della remunerazione, fra l'incarico "esterno" e quello "interno", cioè affidato a persona che abbia già una qualsiasi remunerazione a carico del bilancio dello Stato. Dal punto di vista dell'insegnamento, conviene invece distinguere gli incaricati in base alla competenza specifica. Il legislatore credette di aver provveduto anche a ciò, stabilendo che, nell'assegnazione di incarichi, debba darsi la preferenza al libero docente della materia. Ma non dappertutto si trovano liberi docenti di discipline specialistiche. Per di più, l'incaricato è, in sostanza, un avventizio: nominato per un an-

no accademico, senza reali garanzie per l'avvenire; solo da poco gli si è riconosciuto il diritto ad una liquidazione, quando, dopo un certo tempo, l'incarico non gli venga confermato. Ciò ha spinto più di una volta gli incaricati universitari, a cercar di ottenere, a date condizioni, la stabilità nell'impiego. Questa però è stata sinora sempre negata, e per una ragione ben valida che sarebbe assurdo e pericolosissimo respingere: e cioè, che non si possono ammettere, nell'università, nè "ruoli transitori" nè alcun'altra forma di immissione in ruolo o di stabilità concessa al di fuori di un regolare concorso. Quella richiesta si è tuttavia venuta trasformando ed è sfociata nella proposta di istituire addirittura un nuovo ruolo, quello dei "professori aggregati". In favore di esso si sono addotti altri motivi ».

Queste dichiarazioni ci lasciano davvero sconcertati. Vi è una crisi data dalla mancanza di certi posti di ruolo; vi sono — così almeno si dice — persone capaci di esplicare le funzioni connesse a tali posti di ruolo, che anzi le esercitano in fatto per incarico. Ebbene non si pensa per nulla di aumentare i posti di ruolo, ma si progetta di introdurre un nuovo ruolo per dare stabilità di impiego alle persone indicate.

Per di più appare oggi molto difficile dare una veste ben precisa ai nuovi professori.

Sempre lo stesso Pincherle aggiunge in proposito nella citata introduzione (a pagina 16):

« Le mansioni che si propone di attribuire a questa nuova categoria di docenti sono assai varie. Alcuni prospettano soprattutto l'opportunità o addirittura la necessità, di affidare loro insegnamenti propedeutici, alleggerendo in tal modo il titolare, o gli assistenti che potrebbero meglio dedicarsi alla ricerca; altri sostiene invece che il professore aggregato dovrebbe essere, soprattutto, se non esclusivamente, insegnante di discipline specialistiche o di altre, alle quali è escluso che si possa mai assegnare un posto nel ruolo attuale (per esempio, le lingue straniere nelle facoltà di scienze politiche o altre). Entrambe queste correnti di

opinione presuppongono in qualche modo che ogni istituto universitario debba comprendere più di un insegnamento. Un'altra opinione concepisce invece, piuttosto che il professore aggregato, il cosiddetto "coadiutore di cattedra" a cui il titolare assegni compiti particolari nell'ambito della propria disciplina. Altri ancora pensa a compiti diversi, altri infine ritiene che l'istituzione del nuovo ruolo sia cosa affatto inutile, se non pericolosa. Vi è dunque una notevole disparità di opinioni; le discussioni su questo punto sono state vivacissime e le proposte presentate sono molto dissimili. Non è forse del tutto inesatto il pensare che, nei vari progetti, si è troppo poco tenuto conto del fatto che, mentre il nuovo ruolo è richiesto con particolare forza da alcune facoltà, e soprattutto per certi corsi di laurea, esso è invece avversato da altre: e quindi, probabilmente, la vera soluzione difficilmente si potrà trovare in una misura uniforme.

Alcune facoltà ritengono che basterebbe migliorare la carriera degli assistenti. Infatti, da tutte le parti si insiste perchè il numero di questi sia accresciuto in maniera assai più larga che non si sia fatto finora ».

Rimane quindi da vedere in quali termini il disegno di legge in esame ha cercato di rispondere alle esigenze prospettate con tanta autorità dal professor Pincherle.

Si può subito accennare che di tutto ciò il Governo e la Commissione non sembrano essersi molto preoccupati. Il testo che si propone appare quanto mai generico, senza alcun accenno a problemi diversi per facoltà e persino per ordinamenti di studi.

2. La lettura del disegno di legge approvato dalla Commissione, delle relazioni ed anche del disegno di legge n. 282 d'iniziativa parlamentare, ci lasciano assai perplessi intorno all'importanza dei compiti affidati alla nuova categoria di professori.

Nell'articolo 2, primo comma, vi è una espressione quanto mai inutile ed insignificante: « I professori aggregati svolgono attività didattica e scientifica ». Nella relazione della Commissione si ammette (vedi pagine 5 e 8) che simili attività rappresentano la stessa ragione e funzione delle università e dei docenti. Si tratta dunque nel caso di

una pseudo-definizione di tenore pleonastico e tautologico.

Nemmeno valgono a dar ulteriori chiarimenti espressioni e definizioni del tutto generiche ed altisonanti quali: « un nuovo soggetto di attività accademiche intermedio fra l'assistente e il professore di ruolo ». Sappiamo infatti quali mansioni soddisfino il professore di ruolo (od in sua vece il professore incaricato) e l'assistente. Al primo spetta l'effettivo insegnamento ufficiale delle singole materie, al secondo il coadiuvarlo. Non riusciamo quindi a vedere quale spazio intermedio vi possa essere per inserire un terzo grado, effettivamente autonomo e distinto quanto a funzioni e dal professore ordinario e dall'assistente.

Anche l'indicazione più specifica dei compiti degli aggregati data nei successivi commi dell'articolo 2 del disegno di legge non vale a chiarire le incertezze già rilevate. Nè maggiori ragguagli offre la lettura della relazione: sembra più che altro che non si riesca a riconoscere nuovi compiti distinti da quelli propri dei professori ordinari nè da quelli degli assistenti. Sempre nell'articolo 2 si afferma infatti che al professore aggregato potranno essere affidati:

a) la direzione di un settore di ricerca, di un reparto ovvero di un laboratorio;

b) l'insegnamento istituzionale o monografico relativo a discipline ufficiali proprie dei corsi di laurea, ovvero insegnamenti nella scuola di specializzazione, di perfezionamento o comunque di diploma; lo svolgimento di un corso annuale di disciplina biennale o triennale. In sostanza si tratta di compiti sinora svolti dai professori ordinari o dagli incaricati. Nella relazione della Commissione più volte si ammette che in linea principale tra i compiti dei professori aggregati rientra « l'attività didattica integrativa ed ausiliaria di quella svolta dai professori di ruolo ».

Si afferma poi (a pagina 8) che: « L'insegnamento universitario deve essere infatti essenzialmente impostato sul contatto diretto e continuo fra maestro e discepoli ed accompagnato da turni obbligatori di esercitazioni scientifiche, che devono svolgersi

sotto la direzione-guida del docente, coadiuvato dagli assistenti. Vanno perciò sviluppati i seminari, veri centri dei colloqui e delle esercitazioni pratiche, veri centri di esperimenti e di osservazioni: solo i seminari possono assicurare un effettivo rapporto tra insegnanti e studenti e consentire a questi di conoscere i metodi della ricerca. A ragione seminari e laboratori sono considerati oggi in tutto il mondo la parte più importante e positiva dell'istruzione superiore.

Anche queste funzioni in realtà sono definite dallo stesso onorevole relatore come « ausiliarie » ed « integrative » rispetto a quelle dei professori di ruolo. Sempre nella stessa relazione si legge a pagina 6:

« Ma il superaffollamento delle Università presenta problemi che i professori di ruolo, anche se più d'uno per una stessa disciplina, non possono oggi assolvere in pieno, come lo potevano invece i cattedratici di cinquant'anni or sono, i quali avevano di fronte una scolaresca esigua di numero, una scienza lenta nel suo progresso ed una vita accademica raramente gravata da impegni nazionali ed internazionali. Intendiamo riferirci a quel delicatissimo e importante campo dei rapporti tra maestri e discepoli, rapporti che si dovrebbero tradurre in quotidiani incontri tra gli uni e gli altri, in una continua e paziente guida dei laureandi e dei giovani laureati, perchè questi siano educati, con sicurezza di orientamenti, alla ricerca scientifica e più precisamente alla mentalità scientifica, sviluppino il senso critico, abbiano piena conoscenza e padronanza delle metodiche e delle tecniche ed acquisiscano, infine, per la stessa vita professionale, non una cultura sommaria e superficiale, bensì una vera e propria cultura scientifica ».

Per contro l'insistenza con la quale nella relazione si sottolinea la necessità che i professori aggregati si preoccupino del contatto tra insegnanti e studenti, sembra richiamare poi i compiti normali degli assistenti.

Rimane incerta dunque l'effettiva importanza che la nuova figura di docente dovrà assumere nell'ordine dei nostri studi. La re-

lazione contiene un'esplicita confessione in materia (a pagina 7): « La Commissione è stata concorde nel postulare che l'articolo 3 debba fissare linee generali, sì che esso non risponda soltanto alle esigenze attuali delle Università, ma, per quanto possibile, anche a quelle future, in corrispondenza di eventuali riforme delle strutture universitarie, riforme già prospettate nel ricordato disegno di legge n. 2314 che si trova all'esame della Camera dei deputati. Ed è stata anche unanimemente avvertita la necessità che la figura dell'aggregato sia delineata a « maglie larghe », vale a dire in maniera sufficientemente varia ed elastica, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse Facoltà (in particolare di quella di medicina e chirurgia) e da evitare il ricorso o rinvio a norme regolamentari ».

Una figura delineata « a maglie larghe » e polivalente, progettata come idonea ad inserirsi in ordinamenti accademici tanto diversi come gli attuali e come i possibili del futuro, pare già di per sé discutibile ed ingiustificata sul piano pratico. Per rimanere alle condizioni attuali, è probabile che il nuovo ruolo di professori in pratica servirà a compiti, assai eterogenei e generici, di aiuto e di sostituzione; senza voler essere offensivi, di tappabuchi. Di ciò offre molte possibilità la generica disciplina « a maglie larghe » stabilita in generale. Vi sono poi alcune enunciazioni più particolari, che si prestano a tale scopo di riempitivo. Nell'articolo 2 del disegno di legge al secondo comma si prevede che al professore aggregato possano venire conferiti « compiti diversi » da quelli già pur genericamente enunciati dalla legge, qualora risulti « opportuno » « nell'interesse degli studi » secondo la facoltà.

Al terzo comma dello stesso articolo 2, si è visto, è poi stabilito che al professore aggregato possano venir conferiti per incarico insegnamenti di corsi ufficiali.

Nè ci sembrano idonei a garantire una nuova fisionomia i criteri per cui il professore aggregato « è vincitore di un concorso per titoli ed esami, indetto non per una sola e determinata disciplina (come per i professori universitari di ruolo e per gli assisten-

ti), bensì per un gruppo di materie affini; è assegnato ad una facoltà e non ad un cattedra o ad un istituto». Nelle attuali condizioni, anzi, questi criteri servirebbero a rendere ancora più facile la possibilità di un impiego generico e fungibile dell'aggregato, divenendo possibile strumento di sostituzione e aiuto per più di una cattedra.

Nella stessa relazione della Commissione infatti (a pagina 5) si dichiara che attualmente non possono venir accolte le proposte dei senatori Fortunati ed altri, sempre in materia di professori aggregati, ispirate all'idea di Istituti policattedre o di « Dipartimenti di ricerca », comprendenti più discipline affini.

Rileva infatti la relazione Giardina che oggi l'Istituto universitario è « monocattedra » e quindi non abbraccia più insegnamenti ma uno solo. Pur auspicandosi l'introduzione di Dipartimenti e di Istituti policattedra, sempre nella relazione si afferma: « Ma tutto ciò non toglie che nel legiferare e, nel caso in specie, nell'introdurre la figura del professore aggregato, si debba tenere conto della realtà dell'oggi e non di quella del domani ».

Il che significa che nulla varrà sul piano della ricerca e dell'organizzazione dell'insegnamento il principio che il concorso dei professori aggregati si svolge per un gruppo di discipline, e non per una sola.

Le critiche da noi formulate riguardano soprattutto i modi con i quali viene proposta nel disegno di legge governativo l'introduzione del nuovo ruolo di professori.

Come si è visto si fa confusione, nei motivi addotti, fra l'esigenza di ovviare alla carenza attuale di docenti e l'esigenza di provvedere a compiti nuovi, peraltro non ben definiti nel disegno di legge approvato dalla Commissione. Non molto più preciso sul punto appare il disegno di legge n. 282 dei senatori Fortunati ed altri, salvo qualche aspetto particolare degno di interesse, come ad esempio la proposta d'inquadrare i professori aggregati nella nuova configurazione da attribuire agli Istituti.

Tuttavia la relazione a tale disegno di legge n. 282 contiene qualche indicazione

interessante, che meriterebbe in altro contesto di venir presa in esame. A pagina 6 della relazione si legge: « Occorre, prima di concludere, rispondere a una osservazione che verrà certamente avanzata: perchè se si vuol differenziare tanto la figura dell'aggregato da quella dell'assistente, non proporre semplicemente un aumento del numero dei posti di professore ordinario? Non propriamente perchè ciò " non è concepibile per ovvie ragioni, prima fra tutte quella dell'impossibilità di ottenere con frequenza un personale altamente qualificato a dirigere interi settori di ricerca », come da qualche parte si è affermato; ma fondamentalmente perchè ci sembra in prospettiva assai importante che la carriera del docente universitario venga ad essere meglio articolata; che con un primo concorso da superare dopo alcuni anni di assistentato venga assicurata la valorizzazione dei migliori; che un successivo concorso valga ad operare una ulteriore selezione, permettendo ai più dotati di raggiungere il culmine della carriera ».

Questa considerazione è integrata poi da una affermazione a pagina 5 della stessa relazione: « L'aggregato, a nostro avviso, deve essere un docente ancor giovane, in piena attività scientifica (per questo si chiede — articolo 13 — che il giudizio della Commissione sia basato prevalentemente sui titoli didattici e scientifici degli ultimi dieci anni); un docente, però che abbia ancora la possibilità e lo stimolo di procedere e di conquistarsi una posizione migliore, e che per conquistarla sia disposto a qualche sacrificio, a recarsi in sedi meno ambite, dove il suo lavoro può essere più faticoso, ma è sotto certi aspetti più redditizio per la collettività ».

Se abbiamo ben compreso, dunque, l'idea dei senatori Fortunati ed altri sembra quella di articolare la carriera del professore universitario secondo diversi gradi, con una progressione nelle funzioni.

L'opportunità di una simile innovazione andrebbe discussa in maniera più adeguata ed opportuna.

Il discorso però non ci sembra possa venire ristretto solo all'ordinamento delle car-

riere, o peggio alla sistemazione dei docenti. Ancora il Pincherle ci ammonisce: « Tutti i problemi e gli aspetti dell'istruzione superiore sono così strettamente connessi fra di loro, che è una vana illusione quella di poterli affrontare separatamente; in realtà, ogni soluzione di un singolo problema reca già in sè, implicita, quella di tutti gli altri ».

Sarebbe molto più logico abbinare la discussione della proposta d'istituire il nuovo ruolo di professori universitari con la discussione del disegno di legge n. 2314 — presentato da poco al Parlamento — recante modifiche all'attuale ordinamento universitario.

Le connessioni appaiono evidenti fino in alcuni particolari. Le espressioni dell'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione riguardanti la partecipazione dei professori aggregati ai consigli di facoltà, si trovano ripetute nell'articolo 12 del disegno di legge n. 2314: sarebbe opportuno evitare simili pleonasmi e confusioni legislative, già troppo frequenti nel nostro diritto. Ma non si tratta solo di un problema di buona redazione dei testi legislativi.

Agli errori del Parlamento, si dirà, potrebbe provvedere il Governo col testo unico previsto nell'articolo 38 del disegno di legge n. 2314. Ma ci pare sommamente scorretto confidare nell'approvazione di un atto normativo previsto finora soltanto in un disegno di legge ancora da approvare. Ciò soprattutto ove si tenga conto che il conferimento della delega necessaria per l'approvazione di un testo unico sull'istruzione universitaria è fermamente avversato dall'Associazione nazionale professori universitari di ruolo. Fra le modifiche proposte da tale Associazione si è infatti notato al riguardo quanto segue: « La richiesta di delega per l'emanazione entro due anni del nuovo testo unico appare assai pericolosa per l'autonomia universitaria e contraddittoria rispetto agli stessi concetti espressi nella relazione del Ministro della pubblica istruzione al disegno di legge. Essa va pertanto respinta nel modo più deciso ». Penso che nell'esame del disegno di legge n. 2314 bisognerà anche tener conto di un'osservazione tanto autorevole.

Vi è dunque un grosso problema da risolvere. Si tratta di vedere se al Parlamento oppure al Governo spetterà il compito di dare un ordine sistematico e completo alla nostra legislazione universitaria. L'intenzione della maggioranza, a quanto pare, è di far approvare dal Parlamento provvedimenti particolari e distinti, per poi rimettere al Governo l'effettiva generale strutturazione. Eloquenti ci sembrano al riguardo le disposizioni proposte col disegno di legge numero 2314, che ci permettiamo di riferire.

« Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria e relative ad enti, istituti e servizi comunque attinenti alla istruzione e alla ricerca scientifica universitaria, provvedendo al loro coordinamento ed ove occorra alla loro integrazione, in base ai principi direttivi della presente legge ».

Art. 39 (Disposizione finale). — « Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge. Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate salvo che non sia stato diversamente disposto a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

Questo criterio rende oltremodo incerta e difficile anche la discussione sul progetto riguardante i professori aggregati. I compiti di ristrutturare la carriera, gli stati giuridici e le funzioni del personale docente dovrebbero venire soddisfatti secondo una visione d'insieme, e non per tentativi parziali e forse anche velleitari. A meno che non si voglia restringere la funzione del potere legislativo a predisporre i criteri direttivi e gli istituti fondamentali di un più complesso disegno che il Governo realizzerà con una delega.

Uno sguardo al diritto comparato dimostra che nei Paesi ove si è voluto articolare la carriera accademica in diversi gradi, è pure prevista un'interdipendenza fra tali gradi diversi. Così appare dai dati forniti dal volume « L'Università in alcuni Paesi europei » già citato. Anche in questo studio ap-

pare l'intendimento di delineare con una visione organica lo *status* giuridico delle diverse categorie di docenti e la ripartizione delle funzioni.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Schiavetti. Ne ha facoltà.

S C H I A V E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del Gruppo socialista unitario voteranno a favore di questo disegno di legge, per delle considerazioni, anzitutto, di carattere obiettivo, perchè con esso si introduce nell'organizzazione universitaria una nuova categoria di insegnanti che risponde alle necessità obiettive di migliorare quel rapporto docenti-discenti che, specialmente in questi ultimi tempi, si è fatto estremamente significativo; inoltre perchè l'introduzione di questa nuova categoria di insegnanti soddisfa le necessità dello sviluppo culturale, industriale e tecnologico del nostro Paese che in questi ultimi tempi, come tutti sanno, ha assunto delle forme impetuose ed eccezionali; e finalmente perchè, con la creazione di questa nuova categoria di insegnanti, si dà maggiore organicità e respiro alla vita universitaria sia dal punto di vista dell'insegnamento che da quello della ricerca scientifica. A questo punto qualcuno si potrebbe domandare perchè, essendo tutti d'accordo in linea di massima sul motivo fondamentale di questo disegno di legge vi sia stata una discussione tanto particolareggiata e vivace. Per noi socialisti unitari la ragione di questa discrepanza di opinioni e del contrasto che si è parzialmente verificato su alcuni particolari del disegno di legge risiede soprattutto nel fatto che con l'introduzione di questa nuova categoria di insegnanti si contribuirà a modificare l'ordinamento autoritario delle nostre Università ereditato dal passato e si eliminerà poi lo strapotere dei gruppi oligarchici costituiti nelle Università da parte di molti professori di ruolo.

Si deve infatti considerare che ai 2500 professori di ruolo attualmente esistenti, di cui 720 sono stati nominati negli ultimi

7 anni, si aggiungeranno ben 1000 o più professori aggregati, il che modificherà naturalmente la composizione del corpo insegnante di ruolo nelle nostre Università e darà maggior risalto a una figura nuova di insegnante universitario che non è soggetto nè alla subordinazione professionale al professore di ruolo come l'assistente, nè alla precarietà dei professori incaricati.

Che in seno alla categoria degli insegnanti più rappresentativi e più importanti delle nostre Università vi sia qualcosa che non vada è stato detto da molti anni e risulta da molti documenti. Luigi Einaudi ha parlato sin da molti anni fa dell'influenza dei gruppi organizzati nelle nostre Università; il professor Gustavo Colonnetti ha parlato di maggioranze precostituite in seno alle Commissioni giudicatrici; l'onorevole Gaetano Martino ha accennato a professori che praticamente fanno il bello e il cattivo tempo; l'onorevole Caronia ha usato addirittura la parola « camorra », e di qualcosa di questo genere, di un fenomeno camorristico si è interessato anche il deputato Codignola.

Questo dimostra che vi è qualcosa che non funziona, che vi sono delle preoccupazioni da parte del nostro mondo universitario e della cultura tutt'altro che ingiustificate; e lo stesso fatto, per esempio, che si debba ricorrere come misura precauzionale al sorteggio nella composizione delle Commissioni esaminatrici, dimostra che vi è un fondo di diffidenza cui alludeva proprio pochi minuti fa il nostro collega senatore Monaldi. Il sorteggio non è certo il sistema migliore per formare delle Commissioni esaminatrici, ma si deve ricorrere al sorteggio appunto per rompere questa che, con una parola un po' troppo drastica, è stata chiamata « camorra » in occasione dell'espletamento di alcuni concorsi e dell'assegnamento delle cattedre.

Vorrei finire ricordando che il nostro collega relatore di questo disegno di legge, senatore Giardina, parlando appunto della posizione morale dei professori di ruolo, ha detto giustamente che non si può fare di ogni erba un fascio e che non si può sostenere, per quante critiche si facciano a

certi costumi dei nostri professori di ruolo, che tutti i professori di ruolo siano meritevoli dal discredito che si riferisce ad una parte di essi. Sono perfettamente d'accordo con questa opinione e sarebbe estremamente temerario voler infamare tutta questa categoria, così rappresentativa della nostra cultura e del nostro mondo universitario, rappresentata dai professori di ruolo. Evidentemente vi sono dei fenomeni di disordine e di decadenza nell'ambiente dei professori di ruolo e la responsabilità generale di questa categoria consiste nel fatto che essa non ha ancora reagito come avrebbe dovuto contro questi fenomeni di decomposizione e di decadenza. Quello che avviene per i professori di ruolo avviene ed è avvenuto ad esempio in misura molto più grave anche nella Magistratura durante il fascismo, è avvenuto nello Stato maggiore (basterebbe ricordare quello che ha scritto il nostro collega Tolloy a proposito dell'attività dello Stato maggiore nella campagna italiana in Russia), è avvenuto e avviene nell'alta burocrazia. Ma la responsabilità di queste categorie è costituita appunto dal fatto che esse non reagiscono e che anche molti di coloro che sono onesti e che si sentono offesi per essere accomunati alla responsabilità degli altri approfittano dei vantaggi che provengono da questi sistemi corrotti e corruttori.

Per queste ragioni, ripeto, noi crediamo che questo disegno di legge approvato riesca di giovamento all'Università e alla cultura universitaria e che introduca in esse un elemento di risanamento morale. Per tali ragioni, come ho già detto, voteremo a favore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Perna. Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, anche noi siamo convinti che l'approvazione di questo disegno di legge, nel testo prima elaborato dalla Commissione e poi in vario modo emendato dall'Assemblea, rappresenti un primo importante passo avanti, sia pure parziale, verso la riforma dell'Università,

sia per le ragioni che poco fa ha enunciato il collega Schiavetti, sia per le ragioni, che a noi appaiono ancora più sostanziali, che la rottura di un certo metodo di organizzazione di insegnamento e di ricerca rappresenta quella novità fondamentale di cui la nostra cultura e la nostra attività universitaria hanno bisogno per adeguarsi ai tempi e per rispondere su un piano democratico alle vitali esigenze del Paese. Del resto, se così non fosse, noi saremmo in contraddizione con noi stessi, perchè i colleghi sanno, e lo sa anche l'onorevole Ministro, che fin dal 1960 un disegno di legge d'iniziativa parlamentare fu presentato qui dai colleghi senatori comunisti e che noi abbiamo rinnovato la stessa proposta adeguandola alle nuove esigenze nel novembre del 1963; tanto che noi potremmo, ma non lo facciamo, vantare come titolo di merito il fatto che la Commissione di indagine, nominata ai sensi della legge n. 1073 del 1962, raccolse in qualche modo l'indicazione che era stata data dal nostro Gruppo con la presentazione del progetto di legge nel 1960.

Dobbiamo anche dare atto — e lo facciamo volentieri — che sia nel corso dei lavori della Commissione, sia nel corso dell'attività del Comitato ristretto, sia infine in questa discussione che ha tenuto a lungo impegnato il Senato in Aula, si è verificata una forma di reciproca comprensione, di collaborazione, nella ricerca non soltanto del testo più preciso e chiaro, ma anche delle soluzioni legislativamente più idonee che sono la testimonianza di un costume democratico che purtroppo non è sempre presente nei lavori del Parlamento italiano. Cioè si è verificato quel fatto che noi tante volte abbiamo invocato come indispensabile per poter porre mano a qualsiasi edificio nuovo in una forma di comprensione reciproca che, facendo cadere pregiudiziali e contrapposizioni sterili, faccia uscire i discorsi dalle contrapposizioni generiche alla ricerca delle soluzioni migliori per le esigenze reali del Paese.

Di tutto questo noi siamo perfettamente consapevoli, come siamo consapevoli di aver contribuito con le nostre capacità, sia pur modeste ma appassionante e talvolta punti-

gliose, alla ricerca della soluzione più idonea di questo importante problema.

Tuttavia, malgrado queste considerazioni, noi non riteniamo di poter dare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, anche se riconosciamo che il testo che infine è risultato dal complesso lavoro svolto dal Senato corrisponde in buona parte alle esigenze che sono state poste dall'Università per questo settore.

Non possiamo dare il nostro voto favorevole soprattutto per due ragioni. Innanzitutto perchè la posizione del professore aggregato all'interno degli organismi accademici e della struttura della vita universitaria in genere e della ricerca scientifica in particolare non è quella che noi avevamo proposto; e l'avevamo proposta non per capriccio ma per corrispondere ad una reale esigenza diffusa nel mondo universitario che del resto si riflette nel fatto stesso che il numero dei posti di professore aggregato che questo disegno di legge prevede di istituire è già oggi pari quasi alla metà dei posti di professore di ruolo, il che crea una situazione del tutto nuova alla quale noi pensavamo si dovesse dare un riconoscimento pieno nella conclusione del testo legislativo.

In secondo luogo perchè, anche se noi siamo convinti che questo testo non pregiudica l'organizzazione della vita universitaria in un senso o nell'altro e le soluzioni che si possono adottare ai fini della riforma universitaria che si dovrà attuare, ci troviamo tuttavia di fronte, non qui ma alla Camera dei deputati, ad un testo di iniziativa governativa per la riforma universitaria che non possiamo condividere. Sulla utilizzazione di questo nuovo personale docente, sui limiti delle funzioni ad esso assegnate, sulla possibilità che con l'immissione di queste forze nuove si dia vita ad un assetto funzionale, didattico e scientifico dell'Università italiana che sia pienamente all'altezza dei tempi e risponda alle esigenze di vita democratica del popolo italiano, noi dobbiamo necessariamente esprimere dubbi e riserve che potranno essere sciolti nella sede competente, quando cioè si tratterà di definire il nuovo ordinamento dell'Università italiana.

È per questi motivi, onorevole Presidente, che il Gruppo comunista, pur dichiarandosi lieto di avere partecipato a questa attività e di aver contribuito, crediamo positivamente, alla discussione concreta di delicati problemi, si asterrà dal dare il suo voto al presente disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Arnaudi. Ne ha facoltà.

A R N A U D I . Onorevole Presidente, il gruppo del Partito socialista italiano voterà a favore di questo disegno di legge, alla elaborazione del quale ha partecipato attivamente già in sede di Commissione.

È da ritenere che questo disegno di legge, che inizia un nuovo ordinamento nel settore più delicato dell'Università, cioè nel settore umano, segni effettivamente una data che non andrà dimenticata nella storia della cultura italiana.

Dal 1947 ai nostri giorni, la nostra Università si è manifestata con tutte le sue carenze; alcune storiche, alcune legate alle vicende post-belliche, alcune legate all'aumento prodigioso della popolazione scolastica che è passata da 189 mila a 334 mila studenti.

Non è che lo Stato italiano sia rimasto inerte di fronte a queste esigenze nel corso degli ultimi vent'anni circa. Le cattedre universitarie sono quasi raddoppiate: dalle 1408 del 1947 alle 2552 del 1965; e, quello che è interessante a mio giudizio, si sono modificate in un senso moderno.

Il gruppo delle cattedre matematico-fisico-tecniche è passato dal 397 nel 1947 a 838 nel 1965.

Le scienze umanistiche ed economico-giuridiche sono passate all'incirca da 683 cattedre a 1047.

Tenuto conto, però, che la popolazione scolastica in questo settore giuridico-filosofico-letterario, è passata da 95.000 studenti nel 1947 a 217.000 nel 1965, constatiamo come lo incremento nei singoli settori risulti a favore del gruppo scientifico e tecnologico. È un vantaggio lieve per le materie a carattere tecnico-scientifico, ma tuttavia riscontrabile.

Direi che il gruppo di studi che più si è avvantaggiato dalla nuova sistemazione delle cattedre sia quello della medicina-chirurgia. Nel 1947 si avevano 38.000 studenti in medicina, con 328 cattedre; nel 1965 abbiamo 25.000 studenti — cioè un numero inferiore rispetto al 1947 — con 667 cattedre.

Evidentemente l'esame della distribuzione delle cattedre nei vari settori dovrà essere ripreso ed approfondito, quando discuteremo i disegni di legge che riguardano la riforma delle Università. Ho voluto però ricordare sommariamente questi dati non per altro, ma per richiamare a noi stessi il fatto che l'Università ha, sì, una quantità di carenze e di difficoltà, ma che tuttavia lo Stato, la Nazione, ha affrontato in parte questi bisogni dando al mondo universitario dei mezzi per cui oggi, con il disegno di legge che stiamo per approvare, inizia una nuova strada per la risoluzione di questi problemi: inizia, cioè, la trasformazione del mondo universitario nei suoi elementi scientifici e didattici, introducendo una figura nuova, sconosciuta in passato all'Università italiana; una figura che, a mio giudizio e quel che più conta a giudizio di coloro che hanno una certa pratica del funzionamento dei laboratori, può essere risolutiva.

Onorevoli colleghi, un certo tempo, Emanuele Paternò, allievo di Stanislao Canizzaro — tutti e due palermitani, tutti e due eminenti chimici, tra i fondatori della chimica moderna — si trovò con lui a lavorare nello stesso laboratorio: Canizzaro era il professore titolare e Paternò il suo assistente. A quell'epoca, evidentemente, i concorsi universitari erano meno frequenti di quanto non avvenga oggidi sicchè il Canizzaro poteva rivolgersi al suo collaboratore ormai internazionalmente noto, canzonandolo: « È inutile che ti stia ad affannare, tu morirai come mio assistente, e continueremo a lavorare e studiare insieme ». Nelle parole che Canizzaro rivolgeva a Paternò si manifestava un elemento che mi sembra essenziale e che si lega profondamente con lo spirito di questo disegno di legge: c'era l'elemento che caratterizza la vita dei laboratori universitari. Non di tutti, lo so bene, perchè l'umanità è quella che è, non omogenea, anche quella universitaria, ma vi sono setto-

ri della vita universitaria dove la stretta collaborazione tra professori ed allievi è vita universitaria di tutti i giorni, regola normale che nemmeno viene rilevata.

Quando parliamo di democrazia nell'Università, intendiamo certamente chiedere forme nuove, l'apporto degli assistenti ed anche degli studenti: dobbiamo tendere ad eliminare il complesso del cilindro del professore (per quanto ormai si usi anche in Italia far lezione in maniche di camicia); ma la democrazia non si riduce a tutto ciò. Quando si reclama democrazia nell'Università, talvolta si fa della demagogia, poichè anche nell'Università la parola « democrazia » appare locuzione consumata. Quando si chiede urgentemente la democrazia nell'Università non bisogna dimenticare che essa si realizza automaticamente quando il professore ha qualcosa nella testa e il suo assistente anche, e tutti e due sono sollecitati dalla passione scientifica; diversamente lo spirito burocratico prevale anche nell'ambiente universitario, aprendo le porte allo spirito gerarchico, alimentato dal professionismo utilitario, contro il quale ben poco valgono le riforme.

Il fatto di creare una nuova figura, come è stato rilevato, mi pare, dal collega Schiavetti, una figura nuova che non ha la precarietà del professore incaricato, che non ha la subordinazione dell'assistente, che ha piena autonomia scientifica e che può dialogare col professore (questo è un aspetto che non è apparso dalla nostra discussione, soprattutto legata a formalità sia pure importantissime dei singoli articoli), offre grandi vantaggi, essendo uno degli aspetti che ci permette di attendere da questa legge uno stimolo alla vita interna degli istituti, e pertanto del progresso scientifico.

Chiunque di loro, onorevoli colleghi, abbia conoscenze ed amicizie nel mondo universitario, saprà dei numerosi esempi di giovani (potrei citarne qualcuno qui di Roma) che lavorano in istituti di rilievo, con direttori attivi che tengono contatti con il mondo scientifico internazionale, i quali, vinto un concorso per una piccola Università di provincia, prima di decidere di raggiungere la sede, hanno perplessità. L'aver raggiunto la mèta

della cattedra, che è il sogno di ogni studioso, non compensa sempre la perdita dell'ambiente, dei colleghi, di quell'insieme spirituale ove maturano le idee nuove.

Ebbene, penso che, anche da questo punto di vista del mantenimento della tradizione scientifica ambientale, l'istituzione del professore aggregato rappresenti un notevolissimo passo avanti. Non voglio esagerare, non voglio dire che sia una deliberazione storica, ma è indubbio che nella Università italiana e specialmente nell'Università repubblicana, è la prima volta che si attua un provvedimento che va al di là del finanziamento, della creazione di una nuova facoltà, spesso richiesta per pressioni locali, e concessa per ragioni elettorali; è la prima volta che il Senato così consapevolmente elabora un provvedimento che non è legato a determinati interessi generici come quelli che talvolta hanno ampliato le facoltà giuridico-economiche in una maniera probabilmente eccessiva, ma ci si avvia invece a soluzioni concrete, che permetteranno ad alcune Università italiane di realizzare un decisivo passo avanti, specialmente nel settore delle scienze sperimentali.

Si è discusso dei presidi che dovevano poter concorrere, così dei professori ed anche dei provveditori: io non ritengo che in realtà tali casi saranno numerosi. Vedo il professore aggregato soprattutto nelle facoltà sperimentali, nei Politecnici, ove il lavoro collegiale di ricerca è la norma, se la ricerca viene davvero effettuata.

Comprendo le perplessità espresse stamane dal senatore Monaldi in quanto considerava questa legge essenzialmente applicata alle cliniche; al settore della medicina, cioè, nel quale i problemi sono diversi ed interferiscono con quelli professionali. Egli si rammaricava che non si prendessero in considerazione i 12-15 anni di clinica, che certamente accumulano esperienze personali e professionali di rilievo, ma spesso non possono venire agevolmente valutati su un piano essenzialmente scientifico. Più facile sarà l'introduzione del professore aggregato nel settore scientifico puro delle facoltà mediche cioè negli istituti di fisiologia, patologia generale, anatomia patologica, biochimica, microbiologia, eccetera. Anche in codesti

campi scientifici il professore aggregato darà sicuramente risultati brillanti, come già è avvenuto per i professori francesi, tedeschi ed inglesi, provvisti di analogo grado.

Chiedo scusa della lunga digressione per dire la mia soddisfazione personale, che ovviamente non conta nulla poichè soffro della deformazione professionale, che deriva da più di 40 anni di laboratorio. Ma credo di poter dire che tutti possiamo essere soddisfatti come parlamentari e come rappresentanti del Paese, per avere iniziato questa trasformazione umana dell'Università italiana, che vale cento volte di più delle pur necessarie trasformazioni degli edifici e dell'aggiornamento delle apparecchiature. Il nostro Gruppo conosce l'apporto dato dalla collega senatrice Carettoni nella preparazione di questa legge e ritengo di poterle esprimere la gratitudine di tutto il nostro Gruppo, cioè del nostro Partito. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bertola. Ne ha facoltà.

B E R T O L A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, una dichiarazione di voto favorevole a questa legge da parte del Gruppo della Democrazia cristiana potrebbe sembrare superflua, trattandosi di un Gruppo che ha partecipato alla discussione sia in Commissione che in Aula con tanta passione e con tanto entusiasmo. Ma l'importanza della legge credo che possa giustificare questa dichiarazione.

La legge che stiamo per votare è una legge importante, e io potrei limitarmi a ripetere ciò che ha detto poco fa con alta competenza il senatore Arnaudi. È questa la prima legge che incide, non quantitativamente soltanto ma qualitativamente, nel campo dell'ordinamento universitario e nel meccanismo, che è il più delicato, dei suoi docenti. Ma ciò che mi preme di dire è che i motivi per cui questa legge è stata preparata e discussa sono stati di ordine sia oggettivo che soggettivo, ma sempre di carattere positivo. Il nuovo corpo di docenti universitari non nasce per una sfiducia, per una diffidenza o per un atto di critica negativa nei riguardi del corpo dei docenti ordinari; se qualcuno volesse dare questa interpretazione, credo di

poter dire che essa non sarebbe condivisa non soltanto dai senatori democristiani, ma dalla maggior parte dei senatori che siedono in quest'Assemblea. Noi dobbiamo riconoscere infatti il merito e l'alta cultura degli insegnanti italiani e il prezioso patrimonio che l'Italia ha in essi. Questa legge è importante per motivi diversi, onorevoli colleghi, per motivi che sono stati già spiegati ed illustrati e che io certo non ripeterò.

La discussione che si è svolta ha chiarito anche quelle che potevano essere due fondamentali posizioni negative, l'una concernente il fatto che si è scelta una strada nuova e non si continua soltanto quella tradizionale del puro aumento quantitativo delle cattedre e dei concorsi ordinari, l'altra per il fatto che si è predisposta una legge di riforma parziale e non una legge di riforma generale. Questi punti sono stati chiariti e il secondo, sotto un certo aspetto il più importante, è stato chiarito esaurientemente dal Ministro stesso.

Ma vorrei dire che questa legge serve non soltanto per immettere nuove forze nelle nostre Università, non soltanto per sanare la sfasatura tra il numero degli allievi e quello dei docenti, ma — è una previsione facile — per il progresso anche della scienza in tutti i suoi aspetti scientifici e umani. E io dirò qui che questa nuova legge creerà nuovi insegnamenti nelle nostre Università, perchè la scienza non progredisce soltanto in profondità, ma con una ramificazione, con differenziazione continua, e nelle nostre Università noi siamo mancanti di alcuni insegnamenti. Io stesso, nella mia poca e modesta esperienza, conosco giovani che hanno iniziato una ricerca su un campo particolare della scienza e poi l'hanno dovuta abbandonare perchè nelle nostre Università non c'erano non solo le cattedre, ma neppure l'insegnamento d'incarico, e perciò non trovavano alcuna possibilità di continuare con qualche soddisfazione che non fosse soltanto quella interiore.

Questa nuova legge aumenterà il numero degli insegnamenti e aprirà alcuni rami della scienza nei quali noi siamo ancora deficienti, rispetto al progresso generale della scienza.

Credo che a questo punto non possiamo fare a meno di riconoscere i meriti del mi-

nistro Gui perchè, quando si prepara una riforma scolastica, si affronta forse, tra tutte le riforme, la più difficile, la più delicata, la più importante, perchè si pongono dei principi i cui effetti si vedono a distanza e possono essere molto buoni o molto cattivi. Inoltre, quando si tocca il problema della scuola, si tocca il problema del personale in modo particolare, e se poi quel personale è quello delle Università, che è giustamente geloso delle proprie gloriose tradizioni, allora noi valutiamo in pieno tutte le difficoltà, gli ostacoli che il Ministro della pubblica istruzione ha dovuto superare. Se la discussione che è avvenuta in quest'Aula è stata una discussione serena, che ha fatto onore al Senato della Repubblica, mi sia consentito dirlo senza piaggeria, è anche grandemente merito del Ministro che questa legge ha voluto, ha preparato e ha curato, chiarificando ogni dubbio, cosicchè alla fine si può dire che, in sostanza, da tutti i lati di questa Assemblea ha avuto parole di approvazione sostanziale, se non sempre di approvazione formale, per i motivi politici che si fanno.

Per questo riconfermo il voto favorevole che darà il Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, ove non si facciano osservazioni, la Commissione provvederà all'eventuale coordinamento formale del disegno di legge stesso, e, inoltre, che deve intendersi assorbito il disegno di legge n. 282. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

MASCIALE, DI PRISCO, MILILLO, ALBARIELLO, TOMASSINI, RODA, PASSONI. —

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se è a conoscenza che l'INPS, dopo aver consentito per molti anni la violazione del testo unico sugli assegni familiari — effettuando il pagamento degli stessi ai braccianti agricoli con mesi e mesi di ritardo ed in alcune provincie addirittura dopo un anno — è riuscito successivamente a far decidere a maggioranza, dal Comitato speciale, un sistema di pagamento degli assegni familiari in aperto contrasto con gli articoli 11 e 66 del testo unico, che sanciscono il pagamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli con lo specifico riferimento all'annata agraria.

Poichè la predetta annata agraria, in provincia di Bari, inizia il 16 agosto, di conseguenza le trimestralità scadono: il 16 novembre, il 16 febbraio, il 16 maggio e il 16 agosto. Illegittimamente, invece, l'INPS effettua il pagamento con 4 mesi e mezzo di ritardo, intendendo così riferirsi non all'inizio del rapporto di lavoro, previsto chiaramente dalla legge, ma all'inizio dell'anno solare.

Se si considera che, nella sola provincia di Bari, ai 50 mila braccianti capo-famiglia iscritti negli elenchi anagrafici sono stati pagati 5 miliardi di lire per assegni familiari per l'anno 1965, ne consegue, per ogni mese di ritardo nel pagamento e per la sola provincia di Bari, un danno mensile di 5 milioni di interessi, considerati al tasso legale del 5 per cento. Se si moltiplicano i 5 milioni per i 16 mesi di effettivo ritardo illegale, se ne deduce che ai lavoratori agricoli della sola provincia di Bari l'INPS sottrae ben 80 milioni di lire all'anno.

Nè va sottaciuto che estendendosi l'illegalità alle 98 provincie italiane la sottrazione raggiunge cifre considerevoli e ciò per il chiaro indirizzo seguito da quell'Istituto di congelare presso le banche decine e decine di miliardi che consentono la formazione lucrativa di centinaia di milioni di interessi legali.

Gli interpellanti, pertanto, chiedono di conoscere:

a) i motivi che hanno ispirato l'INPS a violare gli articoli 11 e 66 del testo unico sugli assegni familiari;

b) a quanti milioni assommano gli interessi maturati sulle somme destinate al pagamento dei predetti assegni familiari;

c) i provvedimenti urgenti che si intendono intraprendere per colpire gli eventuali responsabili. (448)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

C A R E L L I , Segretario:

MASCIARE, PASSONI, DI PRISCO, ALBARELLO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se e quali tempestivi provvedimenti intenda adottare perchè nel Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari venga rispettata, come in passato, la rappresentatività sindacale prevista, d'altronde, dall'articolo 5 dello Statuto di quell'Ente.

Gli interroganti chiedono di sapere, inoltre, i motivi che hanno ispirato il Ministro a firmare il decreto di nomina, con l'esclusione antistatutaria dei rappresentanti della CGIL e della UIL e l'attribuzione di tutti e tre i posti alla CISL, e ciò in violazione aperta di ogni principio democratico sempre applicato fino ad oggi. (1207)

PALERMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare a carico dei responsabili dei gravi fatti riflettenti « il mistero delle mine »;

per conoscere anche come tali fatti si siano potuti verificare e quali responsabilità siano emerse a carico degli incaricati alla vigilanza ed al controllo della operazione;

per conoscere ancora i criteri che hanno consigliato la scelta, per così delicato incarico, di persona che per i suoi precedenti non dava alcun affidamento e nonostante fosse stata punita per « collaborazionismo » è stata anche recentemente promossa a grado di generale;

per conoscere infine la spesa finora sopportata per le operazioni di bonifica e se risponda a verità che occorran ancora 15 anni e circa 35 miliardi di spesa per bonificare completamente il territorio nazionale. (1208)

CONTE, KUNTZE, COMPAGNONI, PETRONE, CIPOLLA, SALATI, D'ANGELO-SANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come giustifica il rifiuto opposto ad una regolare richiesta di visitare la cartiera di Foggia rivolta al direttore della fabbrica da una delegazione di deputati e senatori comunisti.

Tale rifiuto è tanto più grave ed inammissibile in quanto da più giorni è in corso di esame alla Camera un provvedimento legislativo per il riordinamento dell'Istituto poligrafico dello Stato, di cui la cartiera di Foggia fa parte, e perciò i parlamentari comunisti avevano espresso il desiderio di visitare la fabbrica soprattutto per meglio poter assolvere il loro mandato di legislatori.

Poichè l'accesso alla cartiera di Foggia è frequentemente consentito a scolaresche e altri gruppi di visitatori, compresi parlamentari di parte governativa, l'avvenimento è un'aperta manifestazione di intolleranza e di faziosità, lesiva dei diritti del Parlamento.

I parlamentari comunisti, incontratisi con esponenti sindacali e membri della Commissione interna della fabbrica, dalla esposizione da questi fatta hanno tratto la convinzione che non è stato ad essi consentito di visitare la cartiera di Foggia anche perchè si è voluto evitare che potessero constatare da vicino lo stato di grave arretratezza degli impianti, la disorganizzazione, gli sperperi del pubblico denaro, i favoritismi, che rendono sempre più critica la situazione della fabbrica. (1209)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BERGAMASCO, VERONESI, ROVERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed*

al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se, avendo l'Italia ratificato da più di cinque anni con legge 4 agosto 1955, n. 848, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, non ritengono di doversi fare promotori delle iniziative necessarie per procedere al formale riconoscimento della competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo (istituita con l'articolo 19 della suddetta Convenzione) a giudicare su istanza delle persone fisiche o giuridiche, come previsto dall'articolo 25 della indicata Convenzione, le eventuali violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali compiute da uno degli Stati firmatari.

Dopo che l'Inghilterra, nel gennaio 1966, ha provveduto ad un tale riconoscimento la iniziativa si rende necessaria per allineare l'Italia ai numerosi Paesi dell'Europa (Austria, Belgio, Danimarca, Germania federale, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Norvegia) che hanno da tempo compiuto detto riconoscimento. (4612)

BASILE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se, nel quadro del programma di potenziamento e concentrazione degli investimenti produttivistici nel Mezzogiorno, e nella fondamentale esigenza di assicurare un equilibrato sviluppo a tutte le regioni meridionali, non si ritengano opportuni, doverosi e urgenti provvedimenti ed interventi onde evitare che sempre più si aggravi l'ingiusto squilibrio a danno della Calabria, la quale è stata ed è sempre praticamente esclusa dai piani dei grandi investimenti da parte degli Enti e delle aziende a partecipazione statale (e le recenti notizie circa il piano dei metanodotti, in elaborazione da parte dell'ENI, sono una ulteriore conferma della costante del sistema).

In particolare l'interrogante fa presente la necessità che l'ENI provveda sollecitamente a realizzare il completamento e l'ampliamento dell'impianto del « Nuovo Pignone » di Vibo Valentia Marina, portandolo a dimensioni e capacità almeno triple di

quelle attuali, le quali sono notevolmente ridotte rispetto ai programmi come originariamente previsti ed alle assicurazioni ripetutamente date.

Tale iniziativa, inoltre, in questo momento sarebbe di particolare sollievo nella situazione di pesante depressione economica e di preoccupante aumento della disoccupazione che sta attualmente attraversando la zona del Vibonese e costituirebbe un notevole incentivo di auspicata ripresa. (4613)

GUANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga disporre per la costruzione di una variante alla statale numero sette onde eliminare l'attraversamento del centro abitato di Matera e dei due passaggi a livello della Calabro-Lucana.

Tale opera, già prevista fin dal 1956 dal piano regolatore elaborato dal professor Luigi Piccinato, si rende necessaria ed indilazionabile per l'intenso traffico che si svolge su tale arteria onde alleggerire il transito degli automezzi pesanti dall'abitato ed evitare il verificarsi di gravi incidenti. (4614)

MORVIDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se corrisponde a verità quanto ha pubblicato nel n. 45 del novembre-dicembre 1965, pag. 6, il mensile « Campidoglio », edito a Roma, secondo il quale un funzionario della Camera di commercio di Viterbo sarebbe stato « licenziato con sanzione disciplinare per non si sa quali motivi. Non gli è stato contestato addebito, non gli è stato fatto consiglio di disciplina ... la delibera, sebbene non approvata dal Ministero dell'industria e commercio, è stata posta in esecuzione; non è stata fatta comunicazione all'ufficio di collocamento dell'avvenuto licenziamento per cui, questi, non può lavorare negli enti pubblici e neppure nell'impiego privato ».

In caso affermativo, si chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare. (4615)

BERMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se

sia nota la differenza di trattamento risulante tra invalidi per servizio ed invalidi di guerra, sul piano del collocamento obbligatorio al lavoro, per la quale, mentre i primi vengono rapidamente collocati per la efficiente azione dell'Opera nazionale invalidi di guerra, gli altri debbono subire anni di attesa, per la deficienza di chiare norme legislative regolanti l'attività degli Uffici provinciali del lavoro;

e se sia noto che, secondo le vigenti norme, il Ministero del lavoro ed i suoi dipendenti Uffici non hanno la possibilità di impugnare provvedimenti di assunzione emessi da altre Amministrazioni dello Stato, al che osta un principio generale di giustizia amministrativa, per cui un ufficio dello Stato non può ricorrere contro un altro ufficio statale, impersonando entrambi l'unica persona giuridica dello Stato stesso;

se non si ritenga di affidare finalmente all'Opera nazionale invalidi di guerra tutte le funzioni relative al collocamento degli invalidi per servizio, onde alleviare gli Uffici provinciali del lavoro da funzioni assai onerose, che peraltro tali Uffici non hanno mai esercitato nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

L'interrogante aggiunge che l'Opera nazionale invalidi di guerra, avendo ultimato o quasi la propria attività in favore della categoria primariamente assistita, che sta esaurendosi per naturale decorso del tempo, potrebbe molto opportunamente dedicare la propria esperienza, di quasi cinquant'anni, i propri Uffici di avviamento al lavoro, le proprie Commissioni sanitarie, alla protezione e all'assistenza degli invalidi per servizio nel campo del collocamento obbligatorio, utilizzando così un'attrezzatura che grava nel bilancio dell'Opera, e quindi dello Stato, per lire 3 miliardi e 178 milioni per spese generali, in base al bilancio preventivo per l'anno 1966, della quale somma ben 2 miliardi e 752 milioni relativi alle spese per il personale, composto da 1.275 dipendenti. (4616)

POLANO. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il giornale « Sun » di Londra, del 19 aprile 1966, sotto il titolo « Arrivano

le truppe italiane con una certa confusione » ha pubblicato la seguente notizia:

« È giunto in Inghilterra per un periodo di addestramento il primo Reggimento italiano dalla fine della guerra o meglio metà della banda del Reggimento atterrata all'aeroporto sbagliato con le condizioni atmosferiche meno adatte.

Il programma era di fare atterrare i sei aerei che trasportavano i 151 uomini del Reggimento dei Bersaglieri a Lynehan, nello Wiltshire, ma i due aerei che trasportavano la banda sono stati fatti dirottare a Manston, nel Kent. Uno è stato guidato dal radar, un altro è uscito fuori dalla visuale e finalmente è atterrato a Thorney Island (Hants). Gli altri 4 aerei hanno fatto del loro meglio per atterrare in altri aeroporti.

In coincidenza con il loro arrivo — e presumibilmente per procacciarsi amici — è stato distribuito un opuscolo stampato in Italia che rievoca alcune delle pagine più gloriose del passato del Reggimento. Tra gli episodi più importanti citati con grande innocenza, ma non con altrettanto tatto, sono le battaglie vinte dai bersaglieri contro Haile Selassie in Abissinia, con Franco nella guerra civile spagnola, e in Libia durante la seconda guerra mondiale "dove furono scritte le più belle pagine della sua storia", e ad El Alamein » (pagina 2);

per conoscere:

- 1) se tali notizie siano esatte;
- 2) se non ritenga per lo meno inopportuno che per la diffusione in Inghilterra sia stato stampato in Italia un opuscolo dove si riportano come « pagine gloriose » della storia del Reggimento, la funzione di aggressori che il fascismo mandò a compiere in Abissinia e in Spagna al nobile corpo dei bersaglieri, ad esaltare le cui gesta meritorie esisteranno ben più « belle pagine » che non ricordino — almeno all'estero — le aggressioni e le avventure militari del defunto deprecato regime fascista;

- 3) chi abbia la responsabilità per tale pubblicazione;

- 4) se siano stati i servizi dipendenti dal Ministero a disporre o autorizzare tale pubblicazione;

- 5) se non ritenga di dover vegliare perchè pubblicazioni del genere — quando siano ritenute utili — siano fatte con maggiore senso di responsabilità e con giusta valutazione della loro opportunità per l'impiego a cui sono destinate. (4617)

CONTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se presso la cartiera dell'Istituto poligrafico dello Stato di Foggia e presso il Consorzio agrario provinciale della stessa città sono coperte le percentuali spettanti agli orfani di guerra.

Se non lo fossero, l'interrogante chiede di sapere quanti sono i posti disponibili nell'una e nell'altra azienda. (4618)

VERONESI, CATALDO, ROVERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, stante l'intervenuta fusione fra le Associazioni nazionali allevatori di bovini di razza romagnola, chianina e marchigiana nella Associazione nazionale allevatori di bovini italiani da carne - ANABIC, non ritenga in adesione anche a proposte avanzate:

- 1) creare un marchio di razza per le carni dei bovini macellati (chianini, marchigiani e romagnoli) onde ottenere una loro tipicizzazione atta a garantire la qualità del prodotto;

- 2) favorire l'attività delle Sezioni provinciali di razza e la gestione dei libri genealogici da parte delle Associazioni provinciali allevatori sollecitando le pratiche atte a permettere il trapasso dei libri genealogici degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura alle Associazioni stesse;

- 3) sollecitare il trapasso dell'Ufficio centrale del Libro genealogico dagli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura alla ANABIC;

- 4) disporre che tutte le formalità alle quali sono vincolati gli allevatori che praticano la selezione siano esenti da ogni onere. (4619)

MAMMUCARI, GIGLIOTTI, PERNA, BUFALINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale

urgente intervento ritiene opportuno attuare al fine di avviare a soluzione la vertenza, che ha portato alla occupazione della SOGEME da parte di oltre 300 maestranze dipendenti.

Gli interroganti fanno presente che la vertenza, acuitasi a seguito dell'intransigenza della SOGEME e dell'Alitalia, comporta gravi disagi per il personale dell'Alitalia e per i viaggiatori, perchè non funziona più il servizio mensa; e che il costo risultante dall'accoglimento delle richieste delle maestranze della SOGEME è molto inferiore alle spese che l'Alitalia deve sostenere per provvedere al servizio mense di emergenza. (4620)

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 22 aprile 1966

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 22 aprile, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Interpellanze.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Tutela delle novità vegetali (692).

2. ADAMOLI ed altri. — Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica (1040).

3. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti per invenzioni industriali (878).

4. Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965 (1410) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. TRABUCCHI ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite al-

l'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

6. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

7. Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. BANFI ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla Città di Sesto San Giovanni (1525).

9. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

10. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

11. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963,

n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

Interrogazioni all'ordine del giorno

ANGELINI Cesare. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere per quali motivi non si è riconfermato nella carica di Presidente dell'Ente provinciale del turismo di Lucca il dottor Aimone Guerrieri, bene accetto da tutte le categorie interessate anche perchè non iscritto a nessun partito politico e che molto bene aveva operato in tale settore. (879)

VERONESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se — tenuto presente che per decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 1965, il Teatro comunale di Ferrara è stato classificato di prim'ordine; che l'attività del Teatro comunale si è svolta dal 1798 senza interruzione al 1940 cessando solo per fatto di guerra; che l'attività è ripresa, a seguito di rinnovamento pressochè totale del Teatro, con il 31 ottobre 1964 su livelli artistici e culturali da grande teatro nazionale — non ritenga, in attesa della emananda legge che stabilirà i requisiti necessari per attribuire il carattere di tradizionalità delle stagioni liriche, inserire, con provvedimento straordinario di copertura, il Teatro comunale di Ferrara fra i Teatri di tradizione. (1006)

VALENZI, PALERMO, GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere in base a quali assurde valutazioni è stato deciso di attribuire anche al Presidente dell'Ente valorizzazione isola d'Ischia uno dei premi (che saranno assegnati dal sottosegretario Micara, il 16 gennaio 1966, a Napoli) dovuto ai « Fedeli e i Benemeriti del Turismo 1964 »; e ciò proprio mentre questo Ente è oggetto di critiche durissime e di precise accuse da parte della stampa di ogni tendenza e sono in attesa di risposta, su questa questione, alcune interrogazioni in Parlamento, che traggono lo spunto per la loro grave denuncia sia dall'indagine

svolta due anni or sono dai senatori della Commissione interni del Senato sia dalle mozioni di severa critica, votate dai Consigli comunali dell'Isola (come per esempio da quello di Forio che è stata approvata da tutti i gruppi politici), sia dagli stessi documenti emanati dalla Presidenza della Cassa per il Mezzogiorno. (1104)

CATALDO, ROVERE, BOSSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti s'intendano adottare per garantire, in particolare durante la stagione estiva, l'indispensabile rifornimento idrico di quelle isole degli arcipelaghi Flegreo e Pontino che non dispongono di acquedotti alimentati dal Continente o da sorgenti isolane, in relazione alla gravissima situazione determinatasi in questi giorni per la contemporanea avaria delle due vetuste navi-cisterna « Tanaro » e « Flegetonte » da 900 tonnellate ciascuna.

Il servizio di emergenza compiuto con mezzi di modestissima portata si è rivelato del tutto insufficiente e particolarmente nelle isole di Ponza e Ventotene la quasi completa mancanza del prezioso elemento ha determinato situazioni penosissime per le popolazioni isolane e compromesso il turismo dal quale le popolazioni stesse traggono un pur modesto sostentamento.

Si richiama particolarmente l'attenzione sul fatto che la nave-cisterna « Flegetonte » rimarrà fuori uso per mesi e che la « Tanaro », pur riprendendo il servizio, non dà alcun affidamento, sia per le condizioni dell'apparato motore sia per la ridotta portata, di poter sostenere il gravoso ed eccezionale impegno del rifornimento estivo delle suddette isole. (941)

PALERMO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la pubblicazione integrale degli atti delle Commissioni d'inchiesta relative al disastro di Caporetto ed a quello della mancata difesa di Roma, ottemperando finalmente ad un dovere che avrebbe dovuto essere da molto tempo adempiuto e soddisfacendo così una legiti-

tima istanza della pubblica opinione. (1048)

BOLETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Premesso che le brevi dichiarazioni rese dal ministro Andreotti a conclusione del recente dibattito al Senato sul bilancio della difesa circa la concessione della Medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera per l'insurrezione vittoriosa del 21 settembre 1943 non sostituiscono lo svolgimento dell'interpellanza presentata a suo tempo dall'interrogante sullo stesso argomento;

che non si giustifica il silenzio degli organi ufficiali dello Stato nel ventennale della Resistenza su un fatto glorioso che valorizza la lotta di Liberazione nel Mezzogiorno, come non si giustifica in nessun modo l'inesplicabile ritardo con cui si è rimessa in moto una proposta di ricompensa fatta a suo tempo e inesplicabilmente insabbiata per decenni da parte degli organi competenti;

che è assurdo continuare a discutere sulla entità della ricompensa al valor militare da concedere ad una città che è pur riuscita a liberarsi con le sue sole forze dall'oppressione dell'esercito nazista — una compagnia di guastatori armata di tutto punto di stanza in città, oltre alle truppe di passaggio in ritirata dal Sud — quasi che per valutare il merito di un atto di valore si debba contare solo su distruzioni totali e su centinaia di morti e non anche sul risultato vittorioso di una rivolta che intanto costò sacrifici di sangue ma che a più grave rischio espose l'intera cittadinanza;

che comunque ritardo e silenzio degli organi ufficiali giustificano il sospetto che non si tratti di una semplice diversa valutazione sul riconoscimento da concedere, ma di una volontà di disconoscimento dovuta a motivi meno comprensibili ed elevati di quelli che spinsero una popolazione ad insorgere e a riconquistare la propria libertà;

che ancora una volta si dimostra quanto le forze vive e spontanee del popolo

italiano siano superiori per ispirazione e concretezza d'azione ai piccoli giochi dei rinvii e delle elusioni di una classe dirigente non sempre all'altezza di rappresentarne le intime virtù di eroismo e di patriottismo — ne son prova gli avvenimenti della prima e della seconda guerra mondiale, nonchè dell'armistizio e della gloriosa Resistenza — e incapace a volte anche di valutarne e interpretarne la portata, quando gli eventi si siano spontaneamente verificati, come nel caso dei fatti di Matera,

chiede di conoscere il pensiero del Governo — indipendentemente dalle valutazioni di merito che sta compiendo l'apposita Commissione del Ministero della difesa per la concessione della Medaglia d'oro al valor militare alla città di Matera — circa l'opportunità di una manifestazione ufficiale di riconoscimento dell'atto di eroismo vittorioso della popolazione materana, prima che si esauriscano le celebrazioni del ventennale della Resistenza. (1057)

PALERMO, ROFFI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali disposizioni gli avieri di leva in servizio alla base militare della 44ª aerobrigata TM con sede a Pisa — S. Giusto — sono stati adibiti in apposite squadre di lavoro alla costruzione di tratti di strade ed alla riattazione delle 15 palazzine della suddetta base e sottoposti così a duri orari lavorativi;

e, per evitare che simili fatti abbiano in seguito a verificarsi, quali provvedimenti intenda adottare contro i responsabili di tali iniziative, che violando i principi costituzionali della obbligatorietà del servizio militare, preferiscono adibire i militari a lavori manuali che nulla hanno a che fare con i compiti e i doveri per i quali essi sono alle armi. (1094)

PERRINO, CASSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'istruzione professionale — attraverso la creazione e la rapida diffusione degli Istituti professionali di Stato per i vari set-

tori di attività — è venuta assumendo dimensioni notevoli;

rilevato che, tuttavia, il vasto settore sanitario-assistenziale ha esigenze urgenti in relazione alla carenza di personale qualificato; carenza che si aggraverà man mano che si verrà ad attuare la programmazione ospedaliera per la quale è prevista la costruzione di ben 120 mila posti letto;

considerato che questa esigenza è stata particolarmente avvertita dall'11^a Commissione igiene e sanità del Senato, che nella seduta del 5 maggio 1965 ha votato all'unanimità un ordine del giorno (accettato dal rappresentante del Governo) in cui invita il Ministro della pubblica istruzione a creare, col prossimo anno scolastico, l'Istituto professionale di Stato per l'assistenza sanitaria (triennale), il cui diploma deve costituire titolo valido per la ammissione ai corsi per tecnici vari (infermiere professionali, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitarie, tecnici di laboratorio, di radiologia, fisioterapisti, eccetera), contribuendo tra l'altro a riempire il vuoto che oggi esiste tra il diploma della scuola d'obbligo (14 anni) e l'ammissione ai richiamati corsi (18 anni) e a dare agli allievi una confacente ed indispensabile preparazione di base;

gli interroganti chiedono di conoscere se effettivamente il Ministro della pubblica istruzione — d'intesa col Ministro della sanità — ha intenzione di colmare la grave lacuna lamentata, provvedendo, nei termini di legge, alla creazione dell'Istituto professionale di Stato per l'assistenza sanitaria. (856)

ROFFI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga illegittimi il quarto e il quinto capoverso del Bando istitutivo dei « Corsi di formazione professionale per aspiranti coltivatori diretti » istituiti dall'Ente delta padano nei comuni di Codigoro e di Mesola (Ferrara), che così suonano:

« I quarantacinque allievi dei due corsi che avranno conseguito la migliore graduatoria saranno ammessi a frequentare ul-

teriori corsi teorici e pratici e potranno ottenere, sin dal marzo 1966, in concessione una proporzionata superficie di terreno in Valle Giralda per la diretta conduzione familiare, la quale costituirà un importante elemento di giudizio per l'esito finale dei corsi.

Coloro che porteranno positivamente a termine i corsi poliennali avranno diritto al rilascio di un attestato il quale costituirà titolo di preferenza per l'Ente, in sede di esame delle domande di assegnazione dei terreni ».

Con tali disposizioni si stabiliscono di fatto criteri di assegnazione delle terre di recente bonifica che violano la lettera e lo spirito degli articoli 16 e 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che costituiscono tuttora le sole norme in vigore ai fini dell'assegnazione di dette terre.

Fermo restando pertanto che i suddetti corsi non debbono nè possono influire minimamente sull'assegnazione dei terreni agli aventi diritto, si propone che corsi di formazione professionale per lavoratori agricoli siano istituiti dall'Ente delta padano in ogni Comune del suo comprensorio, consentendone la frequenza da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici della terra, siano o no capi famiglia e con limiti di età assai più larghi di quelli ora stabiliti. (1023)

ROFFI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza degli orientamenti adottati dall'Ente delta padano in relazione alle modalità di assegnazione a lavoratori agricoli delle terre di recente bonifica delle Valli Rillo, Pega, Zevelea e Giralda e dei carichi di manodopera nei lavori di bonifica idraulica e trasformazione fondiaria delle Valli del Mezzano e Valli Minori, e che cosa intende fare al fine che l'Ente delta padano in ordine a questi problemi accolga le proposte avanzate da tempo dai sindacati unitari, dalla cooperazione agricola, dalle Amministrazioni comunali della zona a nome della stragrande maggioranza dei lavoratori e delle popolazioni.

Le Amministrazioni comunali e le organizzazioni unitarie sopra citate, dopo ampia e responsabile discussione con le forze sociali interessate al problema, e allo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della zona, hanno avanzato all'Ente delta padano le seguenti proposte:

1) che per l'esecuzione dei lavori di bonifica idraulica e agraria delle Valli del Mezzano e dei lavori di trasformazione fondiaria dei terreni già messi a coltura nelle Valli Minori fossero utilizzati prevalentemente i lavoratori agricoli della zona (tra l'altro nella loro maggioranza da lungo tempo disoccupati), e a questo fine, con i Sindacati e la cooperazione di produzione lavoro, fossero stipulati accordi sui carichi di manodopera necessari ai lavori di bonifica tenendo conto sia dell'esigenza della piena occupazione, sia dell'acceleramento dei lavori stessi;

2) che in quella parte dei terreni delle Valli del Mezzano già prosciugati e pronti per essere avviati a parziale coltivazione, ma non ancora nelle necessarie condizioni tecnico-agronomiche per la loro definitiva assegnazione a lavoratori, in attesa che tali condizioni si determinino, si stabiliscano coi Sindacati accordi di compartecipazione o di cottimo, assicurando ai lavoratori un minimo salariale per il lavoro prestato, oppure, al posto della compartecipazione o simile, sempre per la coltivazione dei prodotti e per i necessari lavori di trasformazione fondiaria, si addivenga all'assegnazione provvisoria di detti terreni alla cooperazione locale di conduzione agricola;

3) che le terre delle Valli Rillo, Pega, Zevelea e Giralda già da tempo messe a coltura siano definitivamente assegnate ai lavoratori agricoli senza terra, perciò a tutte le famiglie che le richiedono; nel contempo da parte dell'Ente delta si operi per garantire ai nuovi assegnatari redditi di lavoro sufficienti, i quali come è noto sono possibili, non già e solo con una estesa maglia poderale ma anche e soprattutto attraverso investimenti fondiari-agra-

ri per lo sviluppo di produzioni intensive e attraverso forme associative di conduzione per l'utilizzo razionale e a costi contenuti dei mezzi tecnici vari a disposizione dell'agricoltura, orientamenti questi di possibile realizzazione, sia per la suscettibilità di sviluppo agronomico di quei terreni, sia perchè non esiste una struttura agraria precostituita che ostacoli forme associative di conduzione. In questo quadro si ritiene debba essere accolta la volontà di quella parte dei lavoratori che vogliono la conduzione cooperativa dei terreni loro assegnati;

4) che l'insediamento urbano dei nuovi assegnatari risponda a criteri del vivere civile, essendo inconcepibile che in un esteso territorio di recente bonifica vi sia la disseminazione di abitazioni rurali prive dei necessari servizi sociali e di rapidi collegamenti con i centri urbani; perciò viene chiesto (anche in relazione al contenuto del punto 3) il raggruppamento delle abitazioni in centri consistenti aggregati agli abitati già esistenti attorno alle Valli o eventualmente anche in nuove ubicazioni, purchè sempre dotati dei servizi sociali-civili e anche delle attrezzature agrarie per forme associate nella conduzione, per la raccolta e la lavorazione dei prodotti agricoli. (1024)

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire in modo decisivo perchè finisca una buona volta l'inerzia dell'Opera valorizzazione Sila che, a distanza di 15 anni dalla sua costituzione, non è riuscita a dare ancora l'impianto elettrico agli assegnatari delle contrade Marinella e Steccato del comune di Cutro, favorendo in tal modo l'abbandono di quelle terre.

Il caso rasenta l'inverosimile e costituisce una vera prova dell'asservimento dell'Ente alle più basse speculazioni politiche. Infatti, nel 1960, in occasione delle elezioni amministrative, l'opera venne data come compiuta; nel 1962 sono state scavate le buche per i tralicci; nel 1963, in occasione

delle elezioni politiche, è stata eseguita la palificazione e tutto si è fermato aspettando, probabilmente, le nuove elezioni politiche. (1053)

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e della foreste.* — Per sapere se è vero che è in corso l'alienazione o il fitto del villino della Azienda forestale della tenuta « Fossia », in provincia di Cosenza.

In caso affermativo si chiede di conoscere a favore di chi tale operazione avverrebbe e i motivi che l'avrebbero determinata. (1120)

Interpellanze all'ordine del giorno

BOLETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Premesso che a torto si considera la Resistenza come esclusivo fenomeno della gloriosa guerra partigiana dell'Italia settentrionale, dimenticando che si combattè anche nell'Italia centrale e nel Sud (si ricorderà, per esempio, che, nelle sole regioni di Lucania, Puglia e Campania si combattè, oltre che a Matera e a Napoli, anche a Gioia del Colle, a Bonalbergo presso Benevento, a Barletta, a Bitetto, a Nola, a Trani, a S. Maria Capua Vetere, a Caserta, a Monte Virgo, a Orta di Atella, a Caiazzo, a Capua, a Bellona, a Grazzani, a Teano, ad Aversa, eccetera);

che con imperdonabili silenzi si contribuisce involontariamente ad accentuare quella situazione di contraddizione che già nel primo Risorgimento mantenne diviso il Mezzogiorno dal Nord;

che in particolare Matera fu la prima città italiana a insorgere vittoriosamente contro i tedeschi, scacciando con sacrificio di sangue la compagnia di guastatori di stanza in città e le truppe tedesche in ritirata dal sud, mentre le truppe Alleate non vi giunsero che all'indomani;

che non vi è alcuna giustificazione al grave disconoscimento di un fatto così fulgido di eroismo in cui, senza alcuna preparazione nè politica nè militare, espo-

nendosi ai rischi più gravi e ad impensabili rappresaglie, una popolazione intera si rivoltò contro l'oppressore, incitata dal pur mite Emanuele Manicone che a un tratto esplose di indignazione e, col pugnale insanguinato di sangue tedesco, corse per le vie della città gridando alle armi, sì che in un attimo la rivolta dilagò dal rione San Biagio a Piazza Vittorio Veneto al rione Cappelluti e per tre ore si sparò dalla caserma delle Guardie di finanza, dalle finestre, dalle terrazze, dal campanile della chiesa Mater Dei. Contadini, impiegati, insegnanti, artigiani, liberi professionisti insorsero come se obbedissero ad un ordine lungamente preparato;

che, nella grande confusione e incertezza di quelle tragiche giornate italiane, in cui i capi mancarono, rivestono un valore inestimabile episodi di insurrezione spontanea e popolare, quale quella di Matera, e atti di valore quali quelli accennati, conclusi con la prima vittoria di una popolazione civile contro i tedeschi;

l'interpellante chiede di conoscere se non si ritenga degno della tradizione unitaria del nostro Paese e atto doveroso di giustizia, inserire nelle manifestazioni della celebrazione del Ventennale della Resistenza italiana, il riconoscimento dell'accennato episodio della lotta di liberazione nazionale, con la concessione della Medaglia d'Oro al Valor militare alla città di Matera, acquisendo storicamente e politicamente coscienza del fatto che la Resistenza ebbe vita, sia pure breve ma intensa, anche nel Sud. (320)

SPEZZANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali non sono stati ancora versati ai Comuni e alle Province i contributi previsti dall'articolo 7 della legge 30 settembre 1960, n. 1014, che assommano a parecchie decine di miliardi;

se non ritengano che ciò renda ancora più drammatica la difficilissima situazione dei Comuni, tanto più che non si tratta del solo caso in cui lo Stato, violando le proprie leggi, non versa i contributi do-

vuti agli Enti locali esponendo gli stessi alla inerzia più completa o alla contrazione di mutui oltre modo onerosi. (267)

DONATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — L'interpellante, visti gli orientamenti dei licenziati dalla Scuola media e degli avviamenti professionali, emergenti dalle iscrizioni nelle scuole secondarie superiori, particolarmente nell'ultimo biennio; tenuto conto che giustamente la nuova Scuola media è scuola dell'obbligo e non mezzo di rigorosa selezione; considerate le effettive possibilità di assorbimento dei giovani nei vari settori di attività, chiede di sapere:

1) se nelle iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado non emerga, specie nell'ultimo biennio, uno squilibrio notevole a tutto danno della istruzione professionale;

2) se non giudichi molto utile — tramite la stessa Scuola media o con altre possibili iniziative — chiarire alle famiglie e ai giovani le finalità delle singole scuole secondarie di 2° grado, affinché le scelte siano fatte con precisa consapevolezza delle possibilità effettive dei giovani e delle prospettive di un loro valido inserimento nelle attività culturali e produttive;

3) se non ritenga necessario chiarire l'importante funzione dell'istruzione professionale, oggi certo troppo trascurata anche da quei giovani che hanno scarse possibilità di buona riuscita in altri settori scolastici. (373)

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari